

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS 231/01
PARTE GENERALE
A.I.S.E.L. onlus**

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001 Rev.02 – Gennaio 2018

INDICE

I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	3
1.1. <i>Quadro normativo</i>	3
1.2. <i>Tipologia di reati disciplinati</i>	4
1.3. <i>Le sanzioni e i delitti tentati</i>	61
1.4. <i>Autori del reato</i>	61
1.5. <i>Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa</i>	62
1.6. <i>Scopo e finalità del Modello</i>	62
 II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 40	
2.1. <i>Adozione del Modello</i>	63
2.2. <i>Finalità del Modello</i>	63
2.3. <i>Struttura del Modello</i>	64
2.4. <i>Modifiche e integrazioni del Modello</i>	65
 III. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO DI A.I.S.E.L. ONLUS	66
3.1. <i>Descrizione dell'Ente</i>	66
3.2. <i>Il sistema di deleghe e procure e l'assetto organizzativo</i>	68
 IV. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) E SUO REGOLAMENTO INTERNO	74
4.1. <i>Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza</i>	74
4.2. <i>Ineleggibilità, decadenza, rinuncia, revoca</i>	75
4.3. <i>Funzioni e poteri dell'OdV</i>	76
4.4. <i>Conservazione delle informazioni dell'OdV</i>	77
4.5. <i>Flussi informativi nei confronti dell'OdV</i>	77
4.6. <i>Gestione</i>	78
 V. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	79
5.1. <i>Formazione e informativa alle parti interessate</i>	79
 VI. SISTEMA DISCIPLINARE	80
6.1. <i>Principi generali</i>	80
6.2. <i>Sanzioni per il personale dipendente</i>	80
6.3. <i>Misure nei confronti di Amministratori</i>	82
6.4. <i>Misure nei confronti dei Soci</i>	82
6.5. <i>Misure nei confronti di Consulenti, Partners e Fornitori</i>	83
 VII. VERIFICHE PERIODICHE	83

I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Quadro normativo

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Organizzazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua Organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Il D. Lgs 231/01 ha così recepito, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Fino all'introduzione del D. Lgs 231/01, infatti, l'ordinamento giuridico nazionale impediva che la responsabilità penale potesse essere attribuita a Organizzazioni/Enti/... (nel seguito: soltanto Ente ovvero Organizzazione) in quanto persone giuridiche.

Per questa ragione, a seguito dell'introduzione del decreto sopra citato, anche le persone giuridiche sono soggette a responsabilità conseguente a commissione di illeciti dipendenti da reato, con la precisazione che tale responsabilità, in forza di principi immanenti nel nostro ordinamento (segnatamente si veda l'art. 27 della Costituzione) non può definirsi di carattere strettamente penale.

Il decreto prevede infatti, a carico dell'Ente, a seguito della commissione di specifici reati da parte di soggetti in rapporto con esso, una responsabilità amministrativa, alla quale sono connesse una serie di sanzioni, modulate a seconda della gravità dell'illecito, consistenti in sanzioni pecuniarie ovvero di carattere interdittivo.

Perché possa configurarsi siffatta responsabilità è richiesto che i reati (rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01) siano commessi da soggetti agenti che siano in rapporto con l'Ente e, in particolare, di coloro che rivestono una posizione apicale (quali, ad es., amministratori, dirigenti) e nel caso in cui gli illeciti penali siano stati commessi nell'interesse e/o a vantaggio dell'Ente.

1.2 Tipologia di reati disciplinati

Le tipologie di reati che il D. Lgs. 231/01 disciplina sono:

Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art.24 D.Lgs 231/2001).

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della somma erogata, e l'attività programmata si sia realmente svolta.

Si differenzia dalla truffa aggravata in quanto nella malversazione il bene è conseguito legittimamente, ma il suo uso è distorto, invece nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento del beneficio, il cui ottenimento diventa così illegittimo.

Finalità della norma è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche distraendole dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione.

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzi in attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (sovvenzioni o contributi) o in atti negoziali ad onerosità attenuata (finanziamenti).

Consumazione del reato ed esecuzione della condotta criminosa coincidono, pertanto il reato può configurarsi anche in relazione a finanziamenti o agevolazioni ottenuti in passato e non destinati alle prefissate finalità.

Trattandosi di reato di pura omissione, il momento consumativo è individuato nella scadenza del termine entro il quale il finanziamento va utilizzato.

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione europea.

Tale reato si configura in caso di indebito ottenimento -mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti materialmente o ideologicamente falsi, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute- di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

Il momento consumativo in tale fattispecie, rispetto al reato di malversazione (art. 316 bis c.p.), è anticipato alla fase di ottenimento del contributo, a prescindere dal successivo utilizzo delle somme ottenute.

La condotta dell'agente si deve inserire in un procedimento amministrativo teso ad ottenere erogazioni da parte dello Stato e può esplicarsi in senso commissivo (presentazione dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissivo (c.d. silenzio antidoveroso).

Si tratta di una fattispecie criminosa residuale e sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), in quanto nei suoi elementi costitutivi non è inclusa l'induzione in errore del soggetto passivo.

Pertanto, qualora l'erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace, senza accompagnarsi ad ulteriori artifici e raggiri finalizzati all'induzione in errore, ricorrerà la fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p.

L'ipotesi di reato de quo si configura come speciale e residuale anche nei confronti del reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, c.2, n.1 c.p.), rispetto al quale l'elemento specializzante- oltre che dalla mancanza di artifici e raggiri- è dato dal tipo di profitto, generico e di qualsiasi natura.

Ad esempio, concretizza la fattispecie di indebita percezione: la presentazione di fatture indicanti un prezzo maggiorato per l'acquisto di beni con contributi pubblici; il conseguimento di finanziamenti con dichiarazioni attestanti un reddito imponibile non corrispondente a quello reale; l'ottenimento di indennità assistenziali per propri dipendenti esponendo dati anagrafici e contabili non veritieri o incompleti; l'attestazione da parte di un dipendente di circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, che faccia ottenere alla società un finanziamento pubblico.

Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

La condotta di reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto.

Gli artifici o raggiri possono consistere in una qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, compreso il silenzio maliziosamente serbato.

Si tratta di un reato istantaneo e di danno, che si realizza con il concreto conseguimento del profitto e l'effettivo danno per il soggetto passivo pubblico. Tuttavia, per giurisprudenza univoca, la natura pubblica o privata dell'attività dell'ente in cui la condotta di reato si inserisce è irrilevante; infatti la circostanza aggravante di cui al comma 2, n. 1 sussiste per il solo fatto che danneggiato della condotta truffaldina sia lo Stato o altro ente pubblico.

Costituiscono ad esempio condotte di reato: il rilascio di cambiali firmate con false generalità; la dazione di un assegno accompagnata da assicurazioni circa la copertura e la solvibilità; presentazione per il rimborso di note di spese non dovute; l'alterazione di cartellini segnatempo per percepire retribuzioni maggiori; la predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora la Pubblica Amministrazione proceda all'aggiudicazione della gara proprio alla società; l'omessa comunicazione all'ente pubblico di circostanze che si ha l'obbligo di comunicare (es. perdita di condizioni legittimanti un atto/permesso/autorizzazione della Pubblica Amministrazione); le condotte costituenti truffa contrattuale a danno di enti pubblici (es. condotta dell'impresa che nella stipula/esecuzione di contratti con ASL, Comuni, Regioni ed altri Enti Pubblici, nasconde circostanze che, se conosciute dagli enti medesimi, avrebbero condotto ad una mancata sottoscrizione o ad una risoluzione dei contratti stessi); l'alterazione di registri e documenti che l'impresa periodicamente deve trasmettere agli istituti assicurativi e previdenziali; la compensazione illecita nel Modello F24 di credito imposta.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

In questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Rispetto alla truffa aggravata (art. 640, c.2, n.1 c.p.) l'elemento specializzante è costituito dall'oggetto materiale, ossia:

- contributi e sovvenzioni: erogazioni a fondo perduto;
- finanziamenti: cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati;
- mutui agevolati: cessioni di credito vantaggiose e con ampi tempi di restituzione;
- altre erogazioni dello stesso tipo: categoria aperta in grado di ricomprendere qualsiasi altra attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, altri enti pubblici o Comunità europee.

Per la realizzazione di tale fattispecie è necessario che al mendacio si accompagni una specifica attività fraudolenta (artifici e raggiri per indurre in errore), che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi, così da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo richiesta da parte delle autorità preposte: es. predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a bandi di erogazione di finanziamenti pubblici con inserimento di

informazioni supportate da documentazione artefatta; presentazioni di fatturazioni false o gonfiate per ottenere il rimborso delle relative somme dall'ente pubblico; presentazione di attestazioni false, dissimulanti o rappresentanti una realtà distorta; falsificazione di dati contabili per l'ottenimento di mutui o altri finanziamenti statali agevolati; false dichiarazioni per ottenere indebite prestazioni economiche dall'INPS a titolo di disoccupazione involontaria, indennità di maternità, sussidi per lavori socialmente utili; presentazione di rendiconti non veritieri per la percezione di contributi pubblici finalizzati all'organizzazione di corsi professionali.

La differenza tra il reato de quo e quello previsto e punito dall'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) consiste appunto nell'inclusione tra gli elementi costitutivi della prima fattispecie della induzione in errore del soggetto passivo: pertanto, qualora l'autore non si limiti a rendere dichiarazioni mendaci, ma predisponga una serie di artifici in grado di indurre in errore il soggetto pubblico, ricorrerà il reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altri enti pubblici.

La struttura e gli elementi costitutivi della fattispecie sono gli stessi della truffa (art. 640 c.p.), tuttavia l'attività fraudolenta non investe direttamente la persona del soggetto passivo pubblico, ma il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Il momento consumativo si realizza con il conseguimento dell'ingiusto profitto con relativo danno patrimoniale all'ente pubblico.

Si pensi ai flussi informativi obbligatori verso la PA, come le dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate (Modello Unico, Modello 770, Comunicazioni IVA, F24, ecc.), le comunicazioni alla Camera di Commercio, l'invio di denunce e dati previdenziali ad INAIL ed INPS. Si pensi anche a cooperative che nella partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, o nell'esecuzione di contratti con soggetti pubblici, debbano effettuare delle comunicazioni telematiche con i soggetti stessi o inserire dati in registri telematici pubblici (es. inserimento in sistema informatico di un importo relativo ad un finanziamento pubblico superiore a quello ottenuto legittimamente).

Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati (art. 24 bis D.Lgs 231/2001- L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7).

Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16).

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità di cui agli artt. 476-493 c.p. aventi ad oggetto documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

La norma punisce sia la falsità c.d. materiale che la falsità ideologica; nel primo caso si fa riferimento all'ipotesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o ancora all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione. L'ipotesi di falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso.

Le realtà cooperative potrebbero incorrere in tali reati ad esempio attraverso: il falso materiale commesso con un uso illegittimo della firma elettronica altrui, la redazione di un falso atto informatico destinato ad essere inserito in un pubblico archivio la cui gestione operativa sia affidata ad una società privata come appunto una cooperativa, la cancellazione di dati considerati sensibili o rischiosi al fine di controllare o deviare eventuali ispezioni o controlli.

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto.

Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema.

È prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

- a) introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare dello ius excludendi) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;
- b) la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le aggravanti di cui al comma 2 (danneggiamento/distruzione dati, programmi o sistema; interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema; abuso della funzione di pubblico ufficiale, investigatore, operatore del sistema; utilizzo di violenza; accesso a sistemi di interesse pubblico).

Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Il reato in questione punisce le condotte di procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, con il fine di procurarsi un profitto o di arrecare un danno.

Il reato è perseguibile d'ufficio e la condotta criminosa può limitarsi alla mera detenzione di mezzi o dispositivi idonei all'accesso abusivo (virus, spyware), a prescindere dalla realizzazione concreta di detto accesso o del danneggiamento. Può configurare il reato anche la detenzione o diffusione abusiva di pics-card ossia di schede informatiche che consentono di vedere programmi televisivi criptati, oppure il procacciamento abusivo di numeri seriali di apparecchi telefonici cellulari altrui al fine di clonarlo ed effettuare una illecita connessione ad una rete telefonica protetta. Per quanto riguarda le realtà aziendali cooperative si può ipotizzare la condotta di un operatore che comunica ad un collega le

credenziali per accedere alla casella mail di un altro dipendente al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse dell'azienda stessa.

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Il reato punisce il procacciamento, la produzione, la riproduzione, l'importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna, o la messa a disposizione in qualsiasi modo di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque volti ad alterare il loro funzionamento.

Le condotte tipiche si realizzano mediante l'introduzione di virus, worms, programmi contenenti le c.d. bombe logiche ecc. Potrebbe, pertanto, ipotizzarsi una responsabilità della società nel caso in cui tali condotte siano poste in essere ad esempio con la finalità di distruggere dati, documenti o evidenze di attività ipoteticamente illecite in vista di un controllo/ispezione delle autorità competenti.

Rispetto alla fattispecie precedente, questo reato richiede già la realizzazione di una condotta attiva idonea a realizzare il danneggiamento.

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico, nonché nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le circostanze aggravanti di cui al comma 4 (danneggiamento di un sistema pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale, o della qualità di operatore del sistema).

I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente software spyware, introduzione di virus, ma anche ad esempio l'installazione di software non autorizzati dall'azienda o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile anche nell'utilizzo di una carta di credito contraffatta attraverso un proprio terminale POS, o nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita password.

Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato, perseguibile d'ufficio, punisce la mera installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni telematiche o informatiche. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto.

Costituisce condotta di reato ex art. 617 quinquies c.p. l'installazione abusiva di una telecamera per captare codici di accesso di utenti di un sistema telematico o informatico, nonché l'utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Quando tali condotte avvantaggino di fatto la società (es. distruggendo dati in vista di controlli/ispezioni delle autorità, o eliminando informazioni che diano evidenza del credito

vantato da eventuali fornitori ecc.) quest'ultima potrà essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 635-bis c.p.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla norma (violenza o minaccia contro persone o abuso della qualità di operatore del sistema).

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16).

La fattispecie punisce la commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il reato è sempre perseguibile d'ufficio e per la sua realizzazione è sufficiente porre in essere "atti diretti" a realizzare gli eventi dannosi previsti, a prescindere dal loro concreto verificarsi.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16).

Il reato de quo punisce l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che causi la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici. È necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16).

L'articolo in questione punisce le stesse condotte criminose di cui all'art. 635 quater c.p. anche se gli eventi dannosi non si realizzino concretamente, purché aventi come oggetto materiale sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del certificatore di firma elettronica.

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs 231/2001 – L. 15 luglio 2009, n.94, art. 2, c.29).

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.

Si realizza la fattispecie quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; è punita anche la mera promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione o la partecipazione ad essa.

I delitti contro la criminalità organizzata erano già previsti come potenziali illeciti amministrativi ex D.Lgs 231/2001 dall'art.10 della legge n. 146/2006 ("Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale"). In tale disposizione erano già previsti alcuni delitti associativi tra i reati presupposto, purché tali reati avessero carattere transnazionale.

L'estensione di tali illeciti anche all'ambito nazionale si inquadra in un più articolato programma di lotta alla criminalità di impresa (si pensi alle frodi fiscali, ai reati in danno delle finanze pubbliche commessi in associazione da più imprese, ai reati ambientali, ecc.).

Il rischio maggiore è rappresentato dalla scelta di partners, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare ecc; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la Società cooperativa intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Esempi di condotte a rischio: alcuni responsabili di un istituto di credito cooperativo truffano dei clienti al fine di collocare titolo per così dire "tossici"; qualora agli stessi venisse contestato l'art. 416 c.p., tale addebito potrebbe trasferirsi per i meccanismi del D.lgs 231 sullo stesso istituto; alcune figure apicali, in accordo (ed in concorso) con alcuni fornitori, creano un articolato sistema di finte fatturazioni al fine di creare fondi neri a disposizione dell'ente, ad esempio per ulteriori attività corruttive; tre o più società si legano da un accordo commerciale (joint ventures, ATI, ecc.) al fine di aggiudicarsi illegittimamente appalti pubblici.

Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte secondo una delle modalità di cui all'art. 416 c.p. si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare il libero esercizio del voto.

Il rischio è chiaramente configurabile per le grandi imprese, eventualmente costituite in ATI, appaltatrici di opere o servizi, anche a favore di enti pubblici. Ma anche le piccole realtà imprenditoriali cooperative sono quotidianamente esposte a tali rischi, soprattutto qualora si trovino ad operare in settori e luoghi dove notoriamente l'influenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso è tuttora diffusa. Le attività astrattamente coinvolte potrebbero essere molteplici (selezione partner, offerta servizi sanitari, energetici, ambientali ecc; gestione rete commerciale, di concessionari ed agenti, ecc.).

Si sottolinea, infine, il fatto che l'art. 24ter D.Lgs 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente nelle ipotesi di commissione di reati "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis" o "al fine di agevolare l'associazione mafiosa"; tale inserimento, al limite del rispetto del principio di legalità, amplia di fatto in modo pressoché indefinito il numero di reati punibili ai sensi del D.Lgs 231/2001.

Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso (Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]; modifica introdotta dall'articolo 1 della legge 17 aprile 2014 n. 62).

La condotta di reato consiste nell'ottenere la promessa di voti dietro erogazione di denaro, avvalendosi dell'intimidazione o della prevaricazione mafiosa, con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p., per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione.

Il sequestro di persona ex art. 630 c.p. si realizza in caso di limitazione della libertà personale di un soggetto, in qualsiasi forma e durata, al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato complesso caratterizzato dal dolo specifico della mercificazione della persona.

Si può ritenere che la realizzazione di tale fattispecie appare di difficile previsione, vista la necessità di accertare in ogni caso l'interesse o vantaggio ricavato dall'ente dalla realizzazione dell'illecito stesso.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il reato in questione è una forma di associazione a delinquere speciale, caratterizzata dalla finalità specifica dell'organizzazione criminale.

In ogni caso per l'imputazione del reato in questione ad una società è necessario accertare l'interesse o vantaggio della stessa.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta di partner, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Particolare attenzione dovrà essere posta anche in questo caso nella scelta di partner, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs 231/2001).

Art. 317 c.p. Concussione (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012).

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Vi è concussione quando un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Si tratta di un reato proprio, ovvero che può essere commesso solo da un soggetto agente che si qualifichi come esercente una pubblica funzione. A ciò si deve aggiungere che è richiesto come elemento costitutivo della fattispecie in esame l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Per quanto attiene alla qualità, si ritiene che l'abuso sia relativo ad atti rientranti nella competenza funzionale del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che la qualità oggettiva avvalori o renda credibile la sussistenza di una specifica competenza che invece è di mero fatto. Invece relativamente all'abuso dei poteri, è richiesta a monte la capacità di esercitarli legittimamente, in quanto rientranti nei limiti della competenza, e consiste nell'esercizio della potestà, di cui il soggetto è investito, difformemente dallo scopo per il quale la legge gliel'ha conferita.

Fino al 2012, la norma in esame contemplava due diverse fattispecie di concussione: per costrizione e per induzione. L'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190 ha eliminato il riferimento all'induzione la quale ora è disciplinata separatamente all'art. 319 quater. Qui ora viene dunque disciplinata la sola concussione costringitiva, che si realizza qualora il soggetto esercente una pubblica funzione obblighi taluno con violenza o minaccia a compiere un'azione che diversamente non avrebbe compiuto, ponendolo così in una posizione di assoggettamento. Non necessariamente la vittima è in questi casi priva di qualsiasi poter di autodeterminazione (coazione assoluta), ma si può anche ravvisare una coazione relativa, ovvero può prospettarsi per la vittima una libertà di scelta tra il male minacciato e le conseguenze negative che subirebbe nel caso di un suo rifiuto.

L'evento del delitto è rappresentato dalla dazione o promessa indebita di denaro o altre utilità, le quali devono essere entrambe condizionate dalla costrizione del soggetto passivo o di un terzo, anche ignaro di tale coazione, e indebite, ovvero non dovute in tutto o in parte per legge o per consuetudine. Entrambe sono poi da considerarsi, alternativamente, idonee a integrare la fattispecie tipica. Mentre nessun dubbio sussiste sul concetto di denaro, si discute sul concetto di altra utilità. Secondo la giurisprudenza prevalente e parte della dottrina sarebbe questa identificabile solo con i vantaggi che vi potrebbero derivare per il patrimonio o la persona dell'agente, con esclusione quindi dei profitti meramente sentimentali, dei compiacimenti estetici e dei piaceri sessuali. Altri ritengono invece che il concetto di utilità vada inteso in senso più ampio ovvero comprensivo, quindi, di qualsiasi forma di vantaggio o piacere, anche quelli più riprovevoli.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012).

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La norma in esame ha assunto tale configurazione per opera dell'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190, che ne ha mutato profondamente il testo nonché la rubrica. Prima infatti l'articolo in esame rubricava "Corruzione per un atto d'ufficio" e prevedeva che "il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno."

Si tratta di un reato proprio, punibile solo se commesso dal pubblico ufficiale al quale, peraltro, l'art. 320 parifica anche l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato.

La riforma del 2012 ha eliminato il riferimento al compimento di "atti", spostando l'accento sull'esercizio delle "funzioni o dei poteri" del pubblico funzionario, permettendo così di perseguire il fenomeno dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi privati qualora la dazione del denaro o di altra utilità è correlata alla generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto e non più quindi solo al compimento o all'omissione o al ritardo di uno specifico atto.

Oggi quindi viene criminalizzata anche la corruzione impropria attiva. L'espressione "esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" rimanda non solo alle funzioni propriamente amministrative, ma anche a quella giudiziarie e legislative, quindi si deve intendere genericamente qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all'ufficio. Dunque, sono compresi anche tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione.

Si tratta di un reato di mera condotta che si perfeziona alternativamente o con l'accettazione della promessa o con il ricevimento dell'utilità promessa, condotta che viene quindi integrata attraverso un accordo (*pactum sceleris*) fra il corrotto ed il corruttore, ovvero quando avviene concretamente la remunerazione con denaro o altra utilità. Di conseguenza, la retribuzione deve essere indebita, cioè priva di una qualsiasi giustificazione da parte dell'ordinamento. Con la riforma del 2012 è sparito il precedente riferimento alla "retribuzione" che presupponeva che tra le parti del *pactum sceleris* alla dazione o alla promessa dell'utilità doveva necessariamente corrispondere una controprestazione rappresentata dall'atto, determinato o determinabile, da parte del soggetto qualificato.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012).

È l'ipotesi di un pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Viene qui criminalizzata la corruzione propria, che può essere commessa anche dall'incaricato di pubblico servizio (v. 320). Si tratta quindi di reato proprio che però prevede ex art. 321 anche la punibilità del concorrente necessario *extraneus*, ovvero il privato che dà o promette il denaro o altra utilità.

L'atto deve essere contrario ai doveri d'ufficio, ovvero a leggi, regolamenti, istruzioni o ordini legittimamente impartiti, quindi viene ricompreso ogni atto che viola tanto i doveri generici di fedeltà, correttezza ed onestà quanto quelli specificatamente relativi alla trattazione di un determinato affare (es. accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012).

È l'ipotesi in cui il reato di corruzione (articoli 318 e 319) sia posto in essere da una parte di un procedimento giudiziario, nei confronti di un magistrato, cancelliere o altro funzionario pubblico.

Tale fattispecie si caratterizza, infatti, dal fine specifico di favorire una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Viene qui criminalizzato come reato autonomo, non più quindi come circostanza aggravante speciale rispetto ai delitti di cui agli artt. 318 e 319, la corruzione passiva del soggetto esercente una pubblica funzione, specificatamente di tipo giudiziario (magistrati o collaboratori istituzionali).

L'indicazione in merito ai processi è tassativa, quindi non vi rientrano quelli disciplinari. Rispetto a questi si considera parte, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la persona fisica o giuridica che abbia proposto o nei cui confronti sia stata proposta una domanda giudiziale. Relativamente al procedimento penale si ricordi che è parte l'imputato, il pm, ma anche la parte civile, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria e l'indagato.

Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012).

È l'ipotesi di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio è punito penalmente e allo stesso modo, ma in entità inferiore è punito chi dà o promette denaro o altra utilità.

L'articolo è stato inserito dalla l. 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1) per dare chiarezza ai rapporti tra condotte costrittive e corruzione.

La clausola di salvezza mira a ribadire, per i casi di costrizione, la prevalenza dell'art. 317 per il pubblico ufficiale e dell'art. 629 per l'incaricato di un pubblico servizio, non essendoci ulteriori incriminazioni fondate sull'induzione a dare o promettere utilità.

Rispetto alla concussione di cui all'art. 317, soggetto attivo può essere, oltre che il pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio.

L'attenzione sul concetto di induzione, esso esprime l'idea della pressione su un terzo affinché tenga un determinato comportamento.

Con la riforma del 2012 viene dunque introdotta la punibilità del soggetto privato che è indotto alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità. In precedenza infatti, al pari del "concusso mediante costrizione", il "concusso mediante induzione" non era punibile, mentre ora invece è considerato concorrente necessario del reato.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012).

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

L'articolo è stato modificato dalla l. 6 novembre 2012, n. 190. In precedenza era così previsto: "le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore.

La norma in questione estende al corruttore le pene stabilite per il corrotto. Si tratta, pertanto, della disposizione principale attraverso cui gli enti possono essere chiamati a rispondere – insieme al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio – dei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 c.p.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012).

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,

soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

L'istigazione alla corruzione si realizza mediante le stesse condotte previste nei reati di corruzione propria o impropria, con la specifica circostanza della mancata accettazione della promessa/offerta del privato, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. La promessa nei confronti di questi ultimi può essere fatta per l'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri, oppure per indurli ad omettere o a ritardare un atto del loro ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai loro doveri.

Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012).

Nel complesso gli articoli trattati sono tipologie di reato che rientrano nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione e, in quanto tali, presuppongono l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Si è, in particolare, in presenza di reati propri, il cui soggetto attivo è di regola un pubblico funzionario. L'inserimento come delitto presupposto nel decreto 231 (art. 25) si giustifica poiché la legge punisce – in presenza di determinate circostanze – anche il privato che concorre con il soggetto pubblico nella realizzazione del reato, come nel caso di induzione indebita a dare o promettere utilità o della corruzione attiva, su cui ci si soffermerà in seguito.

Inoltre, nel nostro ordinamento non è raro che la qualità di soggetto pubblico (pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio) sia estesa anche nei confronti di soggetti privati e, quindi, che tale qualifica sia attribuita ad esponenti di realtà societarie a carattere privato, investite dello svolgimento di pubblici servizi o di pubbliche funzioni, nei limiti e in relazione alle attività aziendali riconducibili all'assolvimento di tali compiti, come anche di seguito specificato.

A tale proposito si deve ricordare che, secondo l'attuale disciplina, ciò che rileva è, infatti, l'attività svolta in concreto e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto. Ne consegue che il nostro ordinamento accoglie una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo", che comporta la necessità di una valutazione "caso per caso" -peraltro non sempre agevole - delle singole funzioni ed attività svolte, sia per determinare la qualificazione del soggetto interessato (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato) sia, di conseguenza, per stabilire la natura delle azioni realizzate dal medesimo. Da ciò discende che possono coesistere in capo ad un medesimo soggetto, almeno a fini penalistici, qualifiche soggettive diverse.

Pertanto, al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio è necessario premettere che:

- la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (es. recapito degli atti giudiziari o attività di messo notificatore per conto di Equitalia o di amministrazioni comunali; concessione finanziamenti agevolati per conto dei Ministeri; riscossione coattiva tributi; etc.);
- sono incaricati di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine o di prestazione di un'attività meramente materiale (es. erogazione servizi di vario tipo sulla base di convenzioni con Ministeri o altri soggetti annoverabili tra le PA che non comportino poteri certificativi) .

In conclusione è possibile dedurre che, limitando per il momento l'analisi ai soli reati di natura corruttiva, in taluni casi possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (es. l'amministratore o il dipendente della singola società corrompe un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere all'ente qualcosa), sia corruzioni c.d. passive (es. l'esponente dell'ente - nello svolgimento di un'attività di natura "pubblicistica" - riceve denaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio). Tale ultima forma d'illecito, nell'ottica del decreto 231, si verificherà con minore frequenza della prima, giacché nella maggior parte dei casi si tratterà di corruzioni realizzate nell'esclusivo interesse della persona fisica senza, cioè, che sia configurabile un *interesse o vantaggio* dell'ente. Tuttavia, anche in questi casi, non è possibile escludere che si verifichino ipotesi di corruzione passiva che generano responsabilità dell'ente (ad es. laddove quest'ultimo abbia tratto un vantaggio - eventualmente anche indiretto - dalla commissione del reato da parte del proprio esponente) e ciò, verosimilmente, si potrà verificare proprio con riferimento a quei soggetti, di diritto privato o di diritto pubblico (ad es. i c.d. enti pubblici economici) la cui attività sia, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio.

Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.), si precisa che tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo status di colui che le esercita, ma ha una portata più ampia. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituisce "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza.

Nell'ambito dei reati in esame, è recentemente intervenuta la legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente nuove "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (cd. Legge anticorruzione).

Tale provvedimento (di ratifica della convenzione di Strasburgo del 1999), oltre a determinare importanti effetti nel più ampio contesto normativo, in ottica di un complessivo rafforzamento degli strumenti volti a contrastare i fenomeni corruttivi, anche mediante un inasprimento del trattamento sanzionatorio per gli autori dei diversi reati interessati, e a favorire la maggiore trasparenza nell'azione amministrativa, ha introdotto importanti novità, con significativi riflessi anche nella specifica materia del D.lgs. n. 231/01. In particolare:

- la concussione (art. 317 c.p.) è ora riferibile soltanto alla figura del pubblico ufficiale e circoscritta alle sole ipotesi in cui vi sia la costrizione del privato;

- la distinta ipotesi di concussione per induzione, precedentemente prevista nell'ambito dell'articolo 317 c.p., ha acquisito rilievo di fattispecie autonoma mediante l'introduzione del nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.). L'aspetto più significativo della modifica normativa nella prospettiva della responsabilità dell'ente è che soggetto attivo del delitto in esame è anche il soggetto privato che partecipa al reato corrispondendo o impegnandosi a dare l'utilità, nonostante le pene riservate al privato siano più miti di quelle previste per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio;
- nel contempo, il legislatore ha provveduto a rimodulare il reato di corruzione con l'inserimento, tra l'altro, della corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) in luogo del precedente reato di corruzione per un atto d'ufficio. Il nuovo reato risulta configurabile laddove vi sia un flusso illecito di denaro (o altra utilità) tra esponenti aziendali e un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri, senza la necessità che sia dimostrato (come invece richiesto dalla formulazione precedente del reato) un nesso causale tra la prestazione (o l'utilità erogata) e un singolo e specifico provvedimento o atto della PA.

Ai fini della costruzione del modello organizzativo, è importante distinguere le fattispecie in esame e considerarne le differenti caratteristiche strutturali. Al riguardo, la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 12228 del 14 marzo 2014) ha indicato i principi di diritto da osservare per individuare la linea di confine tra i diversi illeciti, evidenziando che:

- a) la differenza tra il reato di concussione (art. 317 c.p.) e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater* c.p.) riguarda i soggetti attivi e le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità. Infatti, la concussione consiste nell'abuso costringitivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno *contra ius* che determina la soggezione psicologica del destinatario – ma non l'annullamento della sua libertà di autodeterminazione - il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell'utilità. L'induzione indebita si realizza, invece, nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale;
- b) i reati di concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo viene concluso liberamente e consapevolmente dalle parti. Queste si trovano su un piano di parità sinallagmatica, nel senso che l'accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per entrambi i soggetti che lo pongano in essere. In tale ambito è inoltre opportuno segnalare, in ragione del suo carattere innovativo, l'introduzione della fattispecie inerente il reato di *traffico di influenze illecite* (art. 346-*bis* c.p.). Pur non costituendo detto reato presupposto per la responsabilità degli enti ai sensi del decreto 231, si ritiene che esso assuma - nel generale contesto delineato dal vigente quadro normativo, che recepisce gli orientamenti internazionali sul contrasto anche di comportamenti prodromici rispetto ad accordi corruttivi - particolare rilevanza, in quanto le relative condotte illecite potrebbero avere un carattere di connessione e/o di contiguità rispetto a quelle corruttive, rilevanti nell'ottica del decreto 231.

Le profonde modifiche intervenute per effetto dell'introduzione della nuova normativa comportano la necessità di una revisione dei modelli organizzativi precedentemente elaborati dalle imprese ai fini del decreto 231, così da aggiornare l'individuazione degli ambiti (attività, funzioni, processi) in relazione al nuovo quadro normativo che si è delineato.

Al riguardo si può affermare - a livello orientativo - che la nuova normativa, e in particolare l'introduzione *ex novo* del delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, possa comportare, ferma restando la specificità di ogni singolo contesto aziendale, l'ampliamento in termini significativi delle aree di attività potenzialmente sensibili.

Infatti, considerato che il predetto delitto prevede l'estensione della punibilità anche al soggetto (privato) "indotto" dall'esponente pubblico alla corresponsione dell'utilità (con un elemento di forte discontinuità rispetto al precedente reato di concussione che vedeva nel soggetto privato esclusivamente una "vittima" del reato), le aree aziendali di potenziale esposizione al rischio tenderanno a comprendere tutti gli ambiti di operatività contraddistinti da rapporti con soggetti pubblici (oltre che le attività eventualmente svolte da parte di un esponente dell'azienda in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in veste, in tal caso, di colui che "induce" alla prestazione indebita), con un ampliamento delle aree interessate dal previgente reato di concussione per induzione.

Un ampliamento dell'ambito della responsabilità, sia per il privato che per il pubblico ufficiale, è stato poi realizzato anche con la novità dell'articolo 318 del codice penale. Innanzitutto, come accennato, la fattispecie rinuncia oggi al requisito della strumentalità dell'accordo rispetto a un predeterminato atto dell'ufficio (risulta, ad esempio, punibile anche solo l'asservimento della funzione alle esigenze del corruttore). In secondo luogo, nella corruzione per l'esercizio della funzione confluiscono anche le originarie ipotesi di corruzione impropria attiva susseguente non punite, sul versante privato, nella precedente disciplina. Infine, nel rivisto articolo 318 è venuto meno il riferimento al concetto di retribuzione e si porrà dunque il problema interpretativo della possibile estensione della punibilità anche alle dazioni di regalie e donativi d'uso.

Per quanto attiene, invece, la nuova formulazione del reato di concussione (ora previsto limitatamente alla realizzazione di una condotta caratterizzata dalla sola costrizione), è ipotizzabile che lo stesso assuma connotazioni residuali rispetto al passato, in ragione sia della particolare configurabilità di un interesse o un vantaggio da parte dell'ente in relazione a tale tipologia di reato (ravvisabile solo in determinati contesti operativi), sia dell'elemento soggettivo ricondotto alla sola figura del pubblico ufficiale, oltre che in considerazione delle specifiche modalità richieste per la realizzazione stessa del reato (il ricorso a comportamenti costringenti).

Relativamente all'ambito dei reati corruttivi, si è già sottolineata la significatività dell'introduzione della nuova fattispecie di reato di corruzione per l'esercizio della funzione, in luogo della precedente ipotesi di corruzione per un atto d'ufficio. Al riguardo, si può ritenere che, nel nuovo contesto, acquisiscano significativa rilevanza le aree di attività aziendale che comportano rapporti con la P.A. (Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di Vigilanza, ecc.), in particolare - ma non in via esclusiva - laddove tali rapporti assumano un carattere di continuità. In tale ambito, tra l'altro, dovrà essere rivolta specifica attenzione alle politiche aziendali finalizzate alla corresponsione di prestazioni a titolo gratuito (omaggi, donazioni, atti di cortesia, ecc.), laddove siano elargite nei confronti di soggetti pubblici.

Sono altresì da considerare a rischio ulteriori attività (quali, a titolo esemplificativo, i processi di selezione e assunzione del personale, l'attività di selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto riferita a soggetti privati, la gestione delle risorse finanziarie, ecc.) che, pur non comportando contatti o rapporti diretti con la P.A.,

potrebbero assumere carattere strumentale e/o di supporto ai fini della commissione dei reati di corruzione e di induzione indebita a dare o promettere utilità. Si tratta, infatti, di processi che, anche se svolti nell'ambito di rapporti tra privati, possono risultare strumentali ai fini della costituzione di una "provvista" da impiegarsi per successive attività corruttive (ovvero consentono il riconoscimento di un'utilità diversa dal denaro a titolo di favore verso un soggetto della P.A.).

In tale contesto, rivestono particolare significatività in ottica 231 le prestazioni di servizi a carattere immateriale (tra cui le consulenze, ma anche le iniziative di sponsorizzazione, le manutenzioni o i servizi accessori eventualmente correlati alle forniture di beni), nonché le offerte commerciali cd. non standard che comportano, pertanto, profili di *customizzazione*; in tali casi, infatti, i margini di discrezionalità (sia del corrotto che del corruttore) per occultare un'ingiustificata maggiorazione dei prezzi, tipicamente effettuata dall'azienda venditrice per rientrare del costo dell'azione corruttiva, si presentano normalmente più ampi.

Infine, con riferimento a operazioni economiche transfrontaliere, si evidenzia la necessità di prevedere specifici controlli per prevenire i reati in esame laddove commessi, nell'interesse o vantaggio dell'impresa, nei confronti di soggetti stranieri che siano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (v. art. 322-*bis* c.p.). In particolare, il corruttore (art. 321 c.p.), chi ha posto in essere una condotta di istigazione alla corruzione (art. 322, co. 1 e 2 c.p.) e chi ha dato o promesso un'utilità a seguito a un'induzione indebita (art. 319-*quater* c.p.) è sempre punibile per i fatti commessi nei confronti di: i) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di ambito europeo; persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali o per mantenere una attività economica o finanziaria.

Premesso quanto sopra, si rinvia al Documento di Analisi dei Rischi e alla Parte Speciale del Modello Organizzativo per l'individuazione delle principali macro aree da considerarsi direttamente a rischio reato, con l'evidenziazione di alcuni possibili presidi e controlli preventivi da implementare nel contesto aziendale, nell'ambito di un organico sistema procedurale, ai fini della loro copertura. Detti presidi, da calibrare in funzione delle caratterizzazioni e dimensioni dell'organizzazione, integrano o si aggiungono alle misure preventive comuni a tutte le aree di rischio reato.

In materia di controlli specifici si rileva che anche le attività di monitoraggio, tipicamente svolte a valle delle operazioni, possono sortire un effetto di "prevenzione" agendo come deterrente rispetto ad azioni illecite.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs 231/2001 – L. 23 novembre 2001, n. 409 – L. 24 luglio 2009, n. 99).

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Integrazione all'art. 453 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16).

La fattispecie in questione si realizza mediante una molteplicità di condotte: contraffazione o alterazione di monete; introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; acquisto o ricezione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione; il tutto di concerto con il contraffattore.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate.

Il reato punisce l'introduzione, l'acquisto, la detenzione, al fine di metterle in circolazione, di monete falsificate, senza concerto con il falsificatore.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

È la messa in circolazione di monete false ricevute in buona fede.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Le condotte di reato sono quelle di cui agli artt. 453, 455, 457 c.p., ma hanno come oggetto materiale valori di bollo falsificati.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Le condotte punibili sono sia la contraffazione sia l'acquisto, la detenzione o l'alienazione della carta in oggetto.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Modifiche all'art. 461 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16).

La fattispecie de quo punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione, o l'alienazione di filigrane o di strumenti destinati elusivamente alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Il reato punisce il mero utilizzo di valori di bollo falsi.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

L'art. 473 c.p., così come modificato dalla L. n. 99/2009, mira a tutelare lo specifico bene giuridico rappresentato dalla pubblica fede in senso oggettivo, ossia dalla fiducia dei consumatori nei marchi, segni distintivi, brevetti, modelli o disegni, a prescindere dal fatto che il singolo consumatore venga o meno tratto in inganno sulla genuinità del prodotto. Pertanto il reato può configurarsi anche se l'acquirente viene anticipatamente edotto della non autenticità del marchio.

Si tratta di un reato di pericolo concreto, per la cui configurazione è però richiesto l'oggettivo rischio di inganno del consumatore medio. Ad esempio, per la giurisprudenza il reato de quo non sarebbe configurabile nel caso in cui la condotta sia assolutamente

inidonea a creare confusione (es. contraffazione palesemente grossolana o con l'uso dell'espressione "tipo").

La condotta di reato è descritta come contraffazione o alterazione, oppure come uso di prodotti con marchi e segni contraffatti o alterati.

La contraffazione consiste nella riproduzione integrale ed abusiva del marchio genuino.

L'alterazione è la modificazione del marchio ottenuta mediante l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi; dunque, la condotta consiste in un'imitazione fraudolenta o falsificazione parziale.

L'uso punibile ai sensi dell'art. 473 c.p. presuppone che l'autore non abbia commesso o concorso a commettere la falsificazione; è punito anche l'uso del marchio nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.

Oggetto materiale del reato sono marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, e brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri.

Il terzo comma contiene un vero e proprio presupposto del reato consistente nell'osservanza delle norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale; in altri termini, per la configurabilità del reato in questione occorre che il marchio o il segno distintivo di cui si assume la falsità sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, quale coscienza e volontà di contraffare, alterare e usare cose con la consapevolezza della falsificazione.

Esempi di condotte: presentazione di un prodotto industriale in una confezione diversa da quella originariamente indicata dal marchio depositato; commercializzazione delle effigi di marchi contraffatti indipendentemente dal fatto che le stesse siano impresse sul prodotto finale; vendita di prodotti con una forma ed un colore specifico tali da indurre falsamente il consumatore ad identificarlo come proveniente da una data impresa.

Il reato in questione va letto in rapporto all'art. 517 c.p.; infatti, quest'ultima norma tutela la generica onestà degli scambi commerciali, pertanto per la sua configurabilità è sufficiente l'uso di nomi, marchi o segni distintivi che, senza essere contraffatti, risultano idonei ad indurre in errore i consumatori circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Le osservazioni svolte per il reato di cui all'art. 473 c.p. sono estendibili anche alla presente fattispecie, con la precisazione che l'art. 474 c.p. prevede la punibilità di due specifiche condotte:

- l'introduzione nello Stato italiano dei prodotti con segni falsi;
- il commercio dei prodotti con segni falsi (inteso nel triplice concetto di detenzione finalizzata alla vendita, compravendita vera e propria e generica messa in circolazione).

Presupposto necessario è che la condotta non venga posta in essere da chi ha commesso la contraffazione.

La commercializzazione di prodotti a contraffazione grossolana non sarebbe punibile in quanto la condotta mancherebbe dell'idoneità ad ingannare un consumatore mediamente avveduto.

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 D.Lgs 231/2001 – L. 24 luglio 2009 n. 99)

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Il reato de quo, modificato dalla legge n.99/09, mira a tutelare non più l'interesse pubblico dell'economia, ma l'interesse privato dell'esercizio di un'industria o commercio. Ciò è dimostrato innanzitutto dalla procedibilità a querela.

Elemento essenziale per la configurazione dell'illecito è l'uso della violenza sulle cose (danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione) o di mezzi fraudolenti (artifici e raggiri di ogni tipo, comprese le condotte di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) in connessione teleologica con la turbativa.

Pertanto, l'uso di mezzi ingannevoli finalizzato esclusivamente ad assicurare all'agente un utile economico può concretizzare solo una concorrenza sleale e non la fattispecie di cui all'art. 513 c.p.

È importante tener distinto il reato de quo dalla fattispecie civilistica della concorrenza sleale (art. 2598 c.c.).

Es. di condotte: atti idonei a generare una situazione di inganno che vizia la scelta del consumatore, sviando così la clientela di un'azienda; duplicazione e commercializzazione di programmi software; trasferimento fraudolento di cognizioni tecniche ad altra azienda; inserimento nel proprio sito internet, attraverso il quale viene pubblicizzato il proprio prodotto commerciale, di parole chiave direttamente riferibili alla persona, all'impresa e al prodotto di un concorrente, in modo da rendere maggiormente "visibile" sui motori di ricerca operanti in rete il proprio sito, sfruttando la notorietà commerciale e la diffusione del prodotto concorrente.

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con violenza o minaccia.

La norma mira a sanzionare quelle forme tipiche di intimidazione che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle, incidendo sulla fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza libera e lecita. Tuttavia, non occorre che il reato si realizzi in ambienti di criminalità organizzati o che l'autore appartenga a tali ambienti; inoltre, gli atti di concorrenza non vanno intesi in senso tecnico giuridico ex art. 2595 c.c.

Il bene giuridico tutelato è il libero svolgimento dell'iniziativa economica ex art. 41 Cost.

Nessun tipo di attività imprenditoriale sembra essere escluso dalla tutela che vuole assicurare la norma; pertanto sarà sufficiente una qualsiasi attività d'impresa ex art. 2082 c.c.

Invece, i soggetti attivi possono essere solo coloro che esercitano, anche di fatto, una qualsiasi attività, commerciale, industriale, produttiva.

La condotta può realizzarsi con atti di concorrenza o di violenza o minaccia. Per giurisprudenza l'espressione rinvierebbe alle condotte riconducibili ad un generale metodo di intimidazione mafiosa, pur non essendo necessaria l'appartenenza dei soggetti attivi ad un sodalizio mafioso in senso tecnico.

Un esempio di illecita concorrenza punibile ex art. 513 bis c.p. è l'accordo collusivo fra due o più imprese finalizzato alla predisposizione di offerte attraverso cui influenzare la scelta della ditta aggiudicatrice di un appalto.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.

La norma mira a tutelare genericamente l'industria nazionale, apparendo in tal modo chiaramente statalista ed anacronistica.

La condotta si esplica nella vendita o messa in circolazione di beni con marchi o segni distintivi contraffatti.

Il dolo è generico.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.

L'oggettività giuridica della fattispecie in questione è riconducibile alla c.d. buona fede commerciale, a tutela sia del pubblico dei consumatori, sia dell'insieme di produttori e commercianti.

Il reato de quo può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, non essendo essenziale la qualità di commerciante.

La responsabilità ricade sul titolare dell'attività e sull'impresa stessa anche nel caso in cui la consegna venga effettuata da un dipendente, socio, commesso, familiare ecc...; tuttavia, occorre accertare che, tenendo conto delle dimensioni dell'organizzazione, la consegna dell'aliud pro alio si sia verificata sulla base di direttive univoche del preponente e/o dell'impresa stessa, e non per iniziativa o negligenza del dipendente.

La condotta materiale consiste nella consegna di una cosa mobile non conforme a quella convenuta per:

- essenza: occorre una diversità materiale (es. consegna di acqua invece di olio, di farina invece di zucchero; ma anche pratica di massaggi presso centri estetici senza l'uso di specifiche creme dotate di caratteristiche e marchi particolari e preventivamente pubblicizzati nell'offerta del servizio);

- origine: si fa riferimento in questo caso ad un mendacio relativo all'origine geografica del prodotto (es. consegna di un formaggio di provenienza diversa da quella indicata dal cliente con la richiesta di un prodotto dotato di una denominazione che richiama un emblematico luogo di fabbricazione);

- provenienza: marchio genuino apposto su un prodotto diverso da quello originario oppure marchio genuino che contrassegna un prodotto proveniente solo in parte dall'azienda indicata;

- qualità: falsa indicazione della composizione del prodotto e dei requisiti specifici della tipologia merceologica di appartenenza (es. consegna di televisore di un certo tipo non nuovo ma riparato, diversamente da quanto pattuito con l'acquirente; consegna di ciclomotore riparato e dotato di caratteristiche diverse da quella pattuite, poiché dotato di una diversa velocità e potenza o poiché necessitante di una particolare abilitazione per la guida; vendita di bevande edulcorate con saccarina; vendita di cibi congelati come freschi; consegna di merce con termine di scadenza superato, purché ciò alteri i requisiti di qualità essenziali richiesti dal cliente;

- quantità: diversità di peso e misura (es. vendita di prodotti confezionati meccanicamente e con contenuto netto risultante inferiore al peso dichiarato, per percentuali eccedenti le previste tolleranze).

In ogni caso, la condotta prescinde dalla causazione o meno di un danno economico alla vittima, essendo sufficiente la consegna di un bene diverso, per uno dei parametri sopra indicati.

L'elemento psicologico del reato è il dolo generico; la giurisprudenza ritiene che la popolarità del prodotto, e la conseguente abitudine ad utilizzare il nome specifico di un prodotto come denominazione generica per tutta la categoria di prodotti ad esso simili, non comporta la volgarizzazione del marchio; infatti quest'ultima richiede la rinuncia anche tacita del titolare all'utilizzo del marchio.

Per quanto riguarda la configurabilità di tale reato in capo a realtà cooperative, la rischiosità è pressoché generale, in particolare, se alcuni processi o impianti produttivi sono gestiti in autonomia da soggetti apicali; questi ultimi, al fine di assicurare all'azienda una maggiore concorrenzialità e garantire al tempo stesso un utile superiore, potrebbero essere indotti a tenere condotte qualificabili come frode in commercio.

Va precisato tuttavia, che la locuzione "qualora il fatto non costituisca un più grave delitto" rende la norma inapplicabile in caso di truffa, dunque in caso di trasmissione all'acquirente

di un bene diverso tramite artifici e raggiri con contestuale documento patrimoniale per la vittima.

Al contrario il reato di frode in commercio può concorrere con quelli previsti e puniti dagli artt. 516 e 517 c.p.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

La condotta punita è concretizzabile con qualsiasi operazione comunque diretta allo scambio ed allo smercio di cibi e bevande non genuini; pertanto, è sufficiente porre in essere atti chiaramente rivelatori della finalità di vendere o porre in commercio (esposizione al pubblico, indicazione in offerte al pubblico, presenza del prodotto non genuino nel magazzino o deposito del venditore ecc.).

Tuttavia, occorre precisare che il reato di cui all'art. 516 c.p. è finalizzato a tutelare il commercio e non la salute pubblica; pertanto, nel caso in cui quest'ultima venga posta in pericolo, saranno configurabili altre fattispecie di reato più gravi, come quella di cui all'art. 442 c.p., commercio di sostanze alimentari adulterate o contraffatte (non richiamata ad oggi dal D.Lgs 231/2001).

Per sostanze alimentari si intendono non solo le sostanze alimentari provenienti dalla terra, ma anche quelle ottenute da processi di manipolazione, lavorazione e trasformazione industriale.

Per giurisprudenza prevalente la genuinità è sia quella naturale (alterazione della sostanza alimentare), sia quella formale (determinazione legislativa di caratteristiche e requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare); pertanto, sono considerati non genuini sia i prodotti che hanno subito un'artificiosa alterazione nella loro essenza e nella composizione mediante commistione di sostanze estranee e sottrazione dei principi nutritivi caratteristici, sia i prodotti che contengano sostanze diverse da quelle che la legge prescrive per la loro composizione.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Il reato in questione ha ad oggetto l'interesse pubblico concernente l'ordine economico in relazione alla lealtà e alla moralità del commercio e tende ad assicurare l'onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti.

La condotta di reato si realizza tramite la generica messa in circolazione di beni con nomi, marchi o segni distintivi che, pur non imitando marchi o segni registrati, sono idonei ad ingannare i consumatori.

I prodotti/beni riportanti tali segni/marchi devono essere posti in vendita o altrimenti messi in circolazione; la prima locuzione fa riferimento alla materiale esposizione del prodotto per la vendita; la messa in circolazione, invece, comprende qualunque atto di commercio (es. alienazione, spedizione, uscita del prodotto dal magazzino per essere destinato alla vendita).

In riferimento al contenuto del mendacio si fa rinvio alle osservazioni riportate in commento all'art. 515 c.p.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

La condotta di reato consiste nel fabbricare o utilizzare beni realizzati tramite usurpazione di un altrui titolo di proprietà industriale, purché l'agente sia a conoscenza dell'esistenza e del contenuto di tale titolo.

È altresì punita la condotta di introduzione nello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita, o messa in circolazione di tali beni.

Condizione di punibilità è che siano state osservate le norme interne, comunitarie ed internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L'art. 517 quater c.p. per la prima volta introduce una tutela penale dei prodotti relativi ad indicazioni geografiche o denominazioni di origine, che costituiscono il c.d made in Italy agroalimentare (DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT, ecc.).

Il bene tutelato appare molteplice, in quanto si riferisce sia alla buona fede dei consumatori, sia al diritto di proprietà dei soggetti depositari della denominazione contraffatta, sia alla generica produzione nazionale.

Le condotte punite sono la contraffazione, l'alterazione, l'introduzione nello Stato, detenzione per la vendita, la messa in vendita, messa in circolazione di indicazioni o denominazioni contraffatte.

Reati societari (art. 25 ter D.Lgs 231/2001 – D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015).

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art.2621-bis False comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità); Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.

Tra le due fattispecie criminose sussiste un rapporto non di alternatività, ma di sussidiarietà, in virtù del quale l'articolo 2621 è applicabile anche nelle ipotesi in cui, pur in presenza di un danno patrimoniale, non sia possibile procedere per il delitto di cui all'art.2622 cod. civ.

Le due norme contemplano, rispettivamente, la contravvenzione di falso in bilancio semplice (reato di pericolo), ed il delitto di falso in bilancio cui consegua un danno patrimoniale in capo alla società, ai soci o ai creditori (reato di evento).

In entrambe le fattispecie, la punibilità (con sanzione penale) resta esclusa in caso di mancato superamento delle "soglie di divergenza" stabilite dai commi 3 e 4 dell'art.2621 e dai commi 7 e 8 dell'art. 2622. In tali casi sono previste, comunque, sanzioni amministrative pecuniarie nonché la pena accessoria dell'interdizione dalle cariche societarie.

Entrambi i reati sono reati propri, la cui commissione è ascrivibile non a chiunque ma esclusivamente a determinati soggetti qualificati, in particolare ai soggetti c.d. apicali espressamente indicati.

Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-ter c. 1 lett.a) del D.Lgs.231/01 è qualificato come delitto e rinvia al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015, che ora punisce, "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore."

E che punisce allo stesso modo tali soggetti "anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

Art. 2623 c.c. - Art. 173 bis D.lgs. 58/1998. Falso in prospetto.

L'articolo in epigrafe è stato abrogato dalla legge sul risparmio (l. n.262/2005) e sostituito, ma con esclusivo riferimento alle società quotate, dall'art.173bis del T.u.f.: Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

È rimasto tuttavia invariato il riferimento all'art.2623 contenuto nel d.lgs. n.231/2001 (art.25ter, comma 1, lett.d): l'abrogazione della norma del codice ed il mancato richiamo al nuovo art.173bis del T.u.f. inducono a ritenere il falso in prospetto quale reato non rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e persone giuridiche, quanto meno con riferimento alle società non quotate. Sussiste qualche dubbio, invece, con riferimento agli emittenti quotati.

Art. 2624 c.c. - Art. 27 bis D.lgs. 38/2010 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione.

L'articolo in commento individua due fattispecie criminose, a formazione progressiva: la prima, di natura contravvenzionale, costituisce un reato di pericolo che si perfeziona col semplice porsi in essere della condotta descritta, senza necessità di ulteriori eventi pregiudizievoli; la seconda, di natura delittuosa, costituisce invece un reato d'evento, caratterizzato dall'esistenza di un danno patrimoniale conseguente alla condotta illecita.

Trattasi anche qui di reato proprio, esclusivamente ascrivibile ai "responsabili della revisione", vale a dire ai soggetti – dipendenti o collaboratori – in concreto incaricati del controllo contabile e conseguente certificazione dei bilanci societari.

Gli amministratori della società cooperativa, tuttavia, potranno essere chiamati a rispondere a titolo di concorso, tanto commissivo quanto omissivo.

A differenza del reato di false comunicazioni sociali, la punibilità delle condotte descritte nella norma in commento non è condizionata al superamento di alcuna soglia di divergenza tra la situazione reale e quella rappresentata.

L'elemento soggettivo del reato è plurimo, essendo richiesto sia il dolo specifico volto al conseguimento di un ingiusto profitto (per sé o per altri) sia il dolo generico rappresentato dall'intento ingannatorio.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo.

Trattasi anche qui di due fattispecie a formazione progressiva, la prima di mero pericolo e avente natura di illecito amministrativo (comma 1), la seconda, invece, avente natura di reato d'evento, vale a dire rappresentata dalla concreta produzione di un danno concreto derivante dalla condotta.

Ai sensi dell'art.25ter, comma 1, lett.h del d.lgs. n.231/2001, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente o persona giuridica, rileva esclusivamente la seconda fattispecie, restando pertanto non rilevanti condotte d'impedito controllo non seguite da evento di danno.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta è costituita da qualsiasi comportamento, commissivo come omissivo, volto ad impedire od ostacolare il controllo spettante per legge ai soci, al collegio sindacale o alla società di revisione. Rilevano, pertanto, anche le condotte volte semplicemente ad ostacolare, ossia ad intralciare o rallentare, l'attività di controllo, indipendentemente dal fatto che tali comportamenti abbiano o meno l'effetto finale di impedire concretamente lo svolgimento di dette attività.

L'espressione impiegata nella norma ("controllo...legalmente attribuito... ad altri organi sociali") induce ad includere tra i soggetti titolari del potere di controllo, altresì, l'organismo di vigilanza ex d.lgs. n.231/2001.

Resta esclusa, nell'ambito delle ipotesi di controllo esterno contemplate dalla norma, la revisione cooperativa, per la quale invece rileva l'articolo 2638 (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.

Trattasi, al pari della precedente, di disposizione penale posta a tutela dell'integrità del capitale sociale, e quindi a protezione dell'affidamento dei creditori e dei terzi.

Assumono rilevanza tutte le condotte di restituzione dei conferimenti o di liberazione dall'obbligo di eseguirli, attuate al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Tali casi sono:

- la riduzione facoltativa cd. per esuberanza (art.2445);
- la riduzione per perdite, obbligatoria o meno a seconda dell'entità delle stesse (artt.2446 e 2447).

È da rilevare che per le società cooperative, stante il regime di variabilità del capitale sociale (connesso al principio della porta aperta in entrata e in uscita), non può parlarsi, tecnicamente, di “aumento” o “riduzione” del capitale, nel senso valevole per le società azionarie.

Non integreranno pertanto la condotta sanzionata dalla norma in esame i casi di liquidazione della partecipazione derivanti dal recesso dei soci, casi ai quali resta inapplicabile la disciplina stabilita dall'art.2437quater, alla cui stregua in caso di mancato collocamento delle azioni del socio recedente ed in caso d'impossibilità d'acquisto da parte della società si dà luogo a riduzione obbligatoria del capitale sociale.

Quanto al rimborso di quote o azioni, vale la disciplina particolare sancita dall'art.2529 ai sensi della quale l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori a rimborsare quote o azioni della società, purché il rapporto tra patrimonio e indebitamento sia superiore a un quarto ed il rimborso avvenga nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Le modalità di commissione del reato potranno essere sia dirette (dazione di somme o rinuncia al credito), sia indirette (compensazione con credito vantato dal socio); sia palesi che simulate, come, ad esempio, nel caso di pagamenti per prestazioni inesistenti o sproporzionati rispetto all'entità delle stesse.

Rilevano sia l'indebita restituzione integrale che quella parziale.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve.

Stante il particolare regime di indivisibilità delle riserve, la norma è di estrema rilevanza per le società cooperative.

Vengono in rilievo, esclusivamente, le riserve non distribuibili per legge (non quindi quelle configurate tali solo a livello statutario): nelle cooperative a mutualità prevalente, tuttavia, tutte le riserve sono indivisibili ed indisponibili, con le sole eccezioni della riserva da sovrapprezzo (che può a determinate condizioni essere rimborsato, salvo previsione statutaria contraria) e della riserva eventualmente costituita a beneficio dei soci finanziatori.

Si tenga altresì presente che la ripartizione di riserve indivisibili è suscettibile di comportare, oltre alla responsabilità penale degli amministratori alla stregua della norma in commento, la revoca dei medesimi e la gestione commissariale ex art.2545 sexiesdecies.

Utili destinati per legge a riserva sono, in primo luogo, quelli da imputare a riserva legale ex art.2545 quater.

Nelle cooperative a mutualità prevalente, inoltre, sono altresì indistribuibili, e conseguentemente destinati a riserva, gli utili che, dedotte le destinazioni obbligatorie, eccedano i limiti di distribuibilità previsti dall'art.2514, c.1., lett.a).

Un particolare caso di utili destinati per legge a riserva è poi quello degli utili realizzati successivamente all'impiego di riserve indivisibili per la copertura di perdite (l. n.28/1999, art.3, c.1): tali utili non possono essere distribuiti fino alla ricostituzione delle riserve precedentemente impiegate (ancorché sulla perdurante vigenza di tale norma si registrino dubbi in dottrina).

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

La norma punisce la violazione del divieto di sottoscrizione o il superamento dei limiti di acquisto di azioni o quote proprie.

Quanto alla sottoscrizione, in sede di costituzione o di aumento di capitale, vale il divieto assoluto sancito dagli articoli 2357quater (quanto alle s.p.a. ed alle cooperative-s.p.a) e 2474 (quanto alle s.r.l. ed alle cooperative-s.r.l.).

Quanto all'acquisto, l'art.2529 detta una disciplina speciale per le cooperative, alla cui stregua l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare quote o azioni

proprie della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art.2545 quinquies (rapporto tra patrimonio e indebitamento superiore a un quarto) e l'acquisto sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

L'estensione alla sottoscrizione o all'acquisto di partecipazioni della società controllante, contenuto al secondo comma della norma in esame, mira evidentemente ad impedire elusioni realizzabili compiendo l'operazione, anziché direttamente, per il tramite di una controllata.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.

La norma sanziona il mancato rispetto delle tutele a beneficio del ceto creditorio imposte agli amministratori nel compimento di determinate operazioni.

Tali tutele sono fondamentalmente rappresentate dai termini dilatori di novanta giorni decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di riduzione del capitale sociale (ipotesi non direttamente applicabile alle cooperative), di fusione e di scissione: termini imposti onde consentire ai creditori di proporre eventuale opposizione prima del compimento effettivo dell'operazione deliberata.

Trattasi di reato di danno, essendo richiesto un pregiudizio effettivo e non meramente potenziale.

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.

La norma è applicabile agli amministratori o membri del consiglio di gestione di società quotate (o diffuse), banche, assicurazioni e fondi pensione; conseguentemente, con l'eccezione delle B.c.c. e delle banche popolari, essa riveste importanza alquanto limitata per le cooperative commerciali.

Viene sostanzialmente punito con sanzione penale il comportamento omissivo dell'amministratore che non adempia al dovere di disclosure prescritto dall'art.2391 cod.civ.

Il reato è di danno (e non di mero pericolo) essendo richiesta, ai fini della punibilità, la produzione di un pregiudizio in capo alla società o ai terzi (creditori, fornitori, etc..).

Alla luce di quest'ultima considerazione, è da ritenere determinante, quantunque non richiamato dalla norma in commento, il superamento della cd. prova di resistenza, vale a dire l'accertamento della concreta efficacia determinante del voto dell'amministratore in conflitto d'interessi; efficacia determinante che costituisce il presupposto per l'impugnabilità delle deliberazioni adottate (art.2391, c.3).

La responsabilità amministrativa della società, ex d.lgs. n.231/2001, potrà sorgere nelle ipotesi di danno ai terzi, restando esclusa in quei casi che vedano viceversa l'ente quale soggetto offeso e danneggiato dal reato.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.

La norma intende tutelare l'affidamento dei terzi in ordine alla reale consistenza del capitale sociale, sanzionando condotte tra loro eterogenee ma tutte caratterizzate dalla medesima finalità: la rappresentazione di un capitale apparente cui non corrispondono risorse patrimoniali effettive.

Le modalità di commissione del reato (che è a condotta vincolata) possono essere tre:

attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;

sottoscrizione reciproca di azioni o quote;

sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Ai sensi dell'art.2343, i conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere assistiti dalla relazione giurata di un esperto designato dal tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti e la stima del loro valore (per le s.r.l. l'art.2465 prescrive la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili).

Gli amministratori devono, poi, entro 180 giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni scoperte. Tuttavia, il socio conferente può versare la differenza in denaro o recedere dalla società con diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.

Si ricordano qui le novità introdotte per le società azionarie (e conseguentemente per le cooperative per azioni) dal d.lgs. n.142/2008, il quale ha fatto venir meno la necessità della relazione di stima dell'esperto di nomina giudiziaria in alcune tassative ipotesi: è evidente che la diligenza richiesta in tali casi agli amministratori, al fine di non incorrere in responsabilità, sarà maggiore, non potendo essi invocare la valutazione del perito giudiziario.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

La disposizione in esame “rinforza” con sanzione penale la responsabilità incombente sui liquidatori ex art.2491 per il caso di ripartizione di somme tra i soci prima del soddisfacimento dei creditori sociali o prima dell'accantonamento degli importi ad essi spettanti.

La norma è verosimilmente da ritenersi applicabile alla liquidazione ordinaria delle società ex artt.2487 ss. e non anche alle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative: in tale seconda fattispecie, infatti, i liquidatori non sono organi della società nominati dall'assemblea ma soggetti designati dall'autorità di vigilanza, ed eventuali irregolarità o condotte illecite da costoro poste in essere non paiono suscettibili d'ingenerare la responsabilità amministrativa della cooperativa ex d.lgs. n.231/2001.

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati (Articolo modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38)

La disposizione in esame sanziona gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Si applica una pena inferiore se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene previste per gli stessi.

Per corruzione privata si intendono tutti quei comportamenti riprovevoli che si tengono nell'attività contrattuale ove sia prevista, per almeno uno dei due contraenti, l'osservanza di determinate regole e/o condotte di comportamento, allorché uno dei contraenti richieda all'altro un vantaggio ulteriore per concludere la negoziazione o stipuli un contratto d'acquisto o effettui servizi con una determinata società, solo in cambio di una promessa di vantaggio patrimoniale privato.

Con riferimento ai concetti di “dazione o promessa”, il primo termine è ovviamente, sinonimo di ricezione ma anche di ritenzione, poiché è penalmente rilevante la condotta del soggetto qualificato; per quanto riguarda la promessa, invece, questa consiste nell'impegno di eseguire una prestazione futura in qualsiasi luogo o forma. Il reato di infedeltà “a seguito di dazione o promessa di utilità” è configurato come reato con evento

di danno a condotta vincolata. Entrambe le condotte devono precedere, come sottolinea l'espressione "a seguito" l'indebito comportamento o l'omissione degli atti da parte del soggetto qualificato e potranno manifestarsi in forme implicite, occulte, improprie. Oggetto della dazione o della promessa è "l'utilità", il cui termine, non fa riferimento soltanto a somme di denaro, ma a qualsiasi forma di vantaggio, cariche, onori, favori, protezione, benefici anche non patrimoniali; e deve intendersi una materiale "traditio" di qualcosa che non deve necessariamente essere denaro o altre forme di ricchezza liquida, ma deve comunque necessariamente essere apprezzabile economicamente.

L'utilità, inoltre, genericamente intesa come qualsiasi attitudine a soddisfare un bisogno materiale o immateriale oppure consistente in una semplice prestazione di fare o non fare, deve comunque necessariamente porsi in un rapporto che abbia come fine il compimento degli atti contrari agli obblighi di ufficio.

La configurabilità del delitto è comunemente ipotizzata in relazione a due distinte società: quella alla quale appartiene il corruttore e l'altra, alla quale sono riferibili i soggetti. A seguito di questa ricostruzione, si dice, può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al contrario, la società in cui è incardinato il soggetto corrotto subisce, per definizione normativa, un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà, a sua volta determinata dalla condotta corruttiva.

Tuttavia è possibile che il corruttore possa essere un soggetto interno alla società cui appartiene pure il corrotto qualificato.

L'esempio può così configurarsi: nell'ambito della medesima società, l'amministratore, per coprire una propria responsabilità nella gestione, corrisponde ad un membro del collegio sindacale una somma di denaro; il sindaco, in violazione dei suoi doveri, omette di rilevare il problema e, di conseguenza, provoca potenzialmente un danno alla società.

In ipotesi del genere, nell'atto compiuto dall'amministratore potrebbe rappresentarsi anche una finalità di vantaggio per l'ente: ad esempio evitare che, disvelato il problema contabile, la società possa subirne un qualche pregiudizio in relazione a prossime operazioni di fusione/vendita. Anche una parziale finalità di perseguimento dell'interesse dell'ente è sufficiente per determinare la configurabilità a suo carico della responsabilità ex d.lg. 231.

Nella legge n. 190, è stata proposta infatti la seguente formulazione del delitto:

art. 513-ter c.p. (Corruzione nel settore privato): è punito chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale, professionale, di direzione di un ente privato o di prestazione lavorativa a qualsiasi titolo a favore di un ente privato, intenzionalmente sollecita, induce o riceve, direttamente o per il tramite di terzi, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, per sé o per altri, ovvero ne accetta l'offerta o la promessa, per compiere o astenersi dal compiere un atto in violazione dei propri doveri legali, professionali o contrattuali relativi all'attività di competenza.

La stessa pena si applica a chiunque intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette l'indebita utilità di cui al primo comma. La pena è aumentata da un terzo a due terzi qualora dal fatto siano derivate distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero rilevanti danni economici all'ente o ai suoi creditori.

Tale fattispecie punisce atti corruttivi tra privati potenzialmente distorsivi della concorrenza. Pertanto si può ipotizzare un accordo illecito nell'ambito della stessa società, finalizzato, anche in parte, ad avvantaggiarla, con conseguente possibile responsabilità amministrativa della medesima.

Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati (Articolo aggiunto dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.

Diversamente rispetto al passato, dove soggetti attivi dell'illecito potevano essere solo gli amministratori (reato proprio), la norma estende oggi la punibilità a chiunque ponga in essere la condotta incriminata, in primis i soci.

La fattispecie in esame è ricalcata su quella della truffa, e configura un reato d'evento (causazione di una delibera assembleare difforme da quella che sarebbe stata adottata in assenza del comportamento delittuoso).

Il dolo è specifico e consiste nel perseguimento di un'utilità indebita per sé o per altri.

L'esempio tradizionale è costituito dalla rappresentazione di fatti falsi o dal silenzio su fatti rilevanti da parte degli amministratori, in guisa tale da condizionare fraudolentemente la formazione della volontà assembleare.

Si ritiene che il reato non sussista qualora la deliberazione de quo sarebbe stata comunque adottata anche in assenza della condotta illecita.

Trattasi di reato solitamente commesso nell'interesse di parte e non della società, la quale si configura quale soggetto offeso: tale considerazione induce a ritenerne la rilevanza alquanto marginale ai fini dell'applicazione del d.lgs. n.231/2001.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.

La norma si applica esclusivamente alle fattispecie concernenti titoli non quotati (o per i quali non è stata richiesta l'autorizzazione alla negoziazione): per questi ultimi rilevano le previsioni del T.U.F. introdotte dalla legge n.62/2005.

Possono pertanto venire in considerazione gli strumenti finanziari emessi dalle società cooperative, sia quelli di nuova generazione introdotti dalla riforma del diritto societario, sia le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa disciplinate dalla legge n.59/1992.

Rilevano, altresì, le obbligazioni e più in generale i titoli di debito contemplati dall'art.2526.

La condotta illecita si sostanzia nella divulgazione di notizie false o nell'adozione di altri artifici comunque idonei a trarre in inganno gli operatori, e più in generale il pubblico, provocando un effetto distorsivo al rialzo o al ribasso sul prezzo di scambio dei titoli.

Il delitto in esame è configurato quale reato di pericolo, non essendo richiesta la causazione di un pregiudizio concreto.

Si ritiene che la comunicazione individuale o comunque ad un numero circoscritto di soggetti non integri il reato di agiotaggio: ricorrerà in tale ipotesi, eventualmente, la fattispecie del reato di truffa.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

La norma è di grande rilevanza per le cooperative, in considerazione del regime di vigilanza particolare cui tali enti sono sottoposti ex d.lgs. n.220/2002 (revisioni ed ispezioni straordinarie).

Trattasi di reato proprio; soggetti attivi possono essere i medesimi soggetti contemplati dagli artt.2621 e 2622 in tema di falso in bilancio: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori.

Anche la condotta (nel caso di cui al primo comma) è per certi versi simile: essa consiste nell'esposizione di fatti falsi o nel silenzio omissivo su fatti rilevanti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza: si pensi, in particolar modo, alle informazioni richieste in sede di revisione in conformità all'apposito verbale-modello predisposto dal Ministero.

Il reato è di condotta (vincolata) nell'ipotesi contemplata dal primo comma (esso sussiste indipendentemente dall'effettivo impedimento delle funzioni di vigilanza); è di evento (a condotta libera) nel caso previsto dal secondo comma (è richiesto che i comportamenti infedeli, quali che siano, abbiano concretamente ostacolato le funzioni di vigilanza).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e leggi speciali, nonché dall'art. 2 della Convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999 (art. 25 quater D.Lgs 231/2001 – L. 14 gennaio 2003, n.7, art. 3).

L'art. 25 quater è una norma aperta che punisce i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale italiano, dalle leggi speciali, o in violazione della Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999.

La norma richiamata non fa rinvio a specifiche fattispecie di reato, mostrando così qualche carenza sotto il profilo della tassatività. La categoria di reati richiamata fa riferimento ad una molteplicità di fattispecie, la cui condotta criminosa può realizzarsi in diversi modi.

Tra le fattispecie previste dal codice penale, le più rilevanti sono le seguenti: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.).

In ogni caso al di là delle singole fattispecie, l'art. 25 quater D.lgs 231/2001 opera un vero rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi.

Nell'ambito cooperativo il rischio non è escludibile a priori soprattutto se si considera che la Convenzione di New York ritiene penalmente rilevante anche l'appoggio economico indiretto (ma pur sempre doloso) ad organizzazioni o gruppi terroristici, nazionali o internazionali.

Infatti la responsabilità penale (e dunque l'eventuale responsabilità della cooperativa), sorge non soltanto a carico di chi realizza la condotta tipica descritta nella singola fattispecie incriminatrice, ma anche a carico di concorra nel reato fornendo un contributo materiale o morale alla realizzazione dello stesso.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1, D.Lgs 231/2001 – L. 9 gennaio 2006, n. 7, art. 8).

Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

La fattispecie di reato in questione, difficilmente configurabile nel generico mondo cooperativo, è riferita essenzialmente a quelle società che hanno come oggetto sociale tipico l'erogazione di servizi sanitari, assistenziali, di volontariato ecc. (con particolare attenzione ad enti presso cui si svolgono attività chirurgiche finalizzate ad interventi di ginecologia-ostetricia). Tale enti potrebbero incorrere nel reato di cui all'art. 583 bis c.p., accettando ad esempio di praticare l'infibulazione o altre pratiche di mutilazione nelle proprie strutture o con propri mezzi e personale, al di fuori di una specifica esigenza terapeutica certificata.

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs 231/2001 – L. 11 agosto 2003, n. 228, art. 5 – L. 6 febbraio 2006, n. 38).

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.

Il reato consiste nell'esercizio su una persona di un potere di proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque ad uno sfruttamento della stessa.

Pertanto, la condotta non si riconduce necessariamente ad una situazione di diritto, ma a qualunque situazione di fatto avente per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo, e cioè nella soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione.

In particolare, le condotte rilevanti tipizzate sono riconducibili a tre categorie:

1) esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. Tale previsione costituisce la traduzione normativa della nozione pacificamente accolta di schiavitù, di cui all'art. 1 della Convenzione sulla schiavitù di Ginevra del 15 settembre 1926 e all'art. 7 dello Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale.

2) riduzione di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Le condotte di soggezione così delineate assumono penale rilievo quando sono attuate mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona (art. 600, c.2 c.p.).

3) mantenimento di una persona nello stato di soggezione delineato in precedenza.

Attribuendo esplicito rilievo al mantenimento in stato di soggezione, il legislatore supera le obiezioni di quanti ritenevano che la schiavitù potesse riguardare esclusivamente persone in libertà, sanzionando chi mantenga in soggezione soggetti già privati da altri della libertà.

Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile.

Il reato consiste nell'induzione alla prostituzione, o nel favoreggiamento/sfruttamento di essa, di un minore di diciotto anni.

In particolare l'art. 600 bis c.p. punisce due distinte tipologie di condotte: quella di chi sfrutta, induce o favorisce la prostituzione minorile, e quella di chi consuma con un minore atti sessuali, punendo al tempo stesso domanda ed offerta della prostituzione minorile.

Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile.

Rientrano in tale reato le seguenti condotte.

1) Lo sfruttamento di minori al fine della realizzazione di esibizioni pornografiche o di produzione di materiale di tale tipo: la norma parla letteralmente di "sfruttamento" e non di mero utilizzo, pertanto occorre che il minore venga inserito in una organizzazione e che vi sia una pluralità e non occasionalità di impieghi nelle attività illecite; l'esibizione allude ad una partecipazione dal vivo ad attività pornografica, la produzione può realizzarsi tanto con foto (su carta, floppy, disk, file ecc.) e con registrazioni (videocassette, audiocassette, dvd, ecc).

2) Commercio di materiale pornografico: ossia alienazione del materiale in questione per fini di lucro, svolta con un'organizzazione di impresa.

3) Diffusione di materiale pornografico o di notizie finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale di minori: le condotte in questione possono essere poste con ogni mezzo, anche telematico.

4) Cessione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori, sia a titolo gratuito che oneroso.

L'articolo 600ter c.p. prevede al primo comma addirittura un reato di pericolo concreto, finalizzato a garantire una tutela anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici che, anche se non necessariamente a fine di lucro, ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del corpo e l'immissione nel circuito della pedofilia.

Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.

È la condotta di chi dispone o si procura materiale pedopornografico.

Procurarsi significa acquistare la disponibilità fisica del materiale pedopornografico; disporre vuol dire poter utilizzare il materiale stesso, pur non avendone necessariamente la materiale disponibilità (es. accesso ad archivi on line o a siti protetti).

Art. 600 quater, 1 c.p. Pornografia virtuale.

Il reato stabilisce la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni diciotto, anche qualora le condotte in questione hanno ad oggetto immagini virtuali.

Le condotte criminose previste da tale norma potrebbero astrattamente ipotizzarsi, come già anticipato per la fattispecie di cui all'art. 600ter c.p., in quelle realtà cooperative che gestiscono comunità alloggio per minori disagiati, affidati ai servi sociali o semplicemente bisognosi di assistenza sanitaria.

Il riferimento va anche a quelle imprese che svolgono, come attività principale o secondaria, la gestione di servizi pubblicitari, editoriali, cinematografici, commerciali on line, che potrebbero incorrere in una delle condotte sopra descritte facendo circolare ad esempio su siti, blog, forum, prodotti audiovisivi, immagini pornografiche aventi ad oggetto minori.

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Il reato punisce la condotta di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile (c.d. sex tour).

La punibilità è limitata agli organizzatori e propagandisti dei viaggi, non agli aderenti all'iniziativa come clienti, e colpisce vere e proprie attività "preparatorie" rispetto ai delitti di cui all'art. 600 bis c.p.

Le società concretamente esposte al rischio di commissione di tale reato sono principalmente quelle operanti nel settore turistico inteso in senso ampio (tour operator, agenzie di viaggio, agenzie specializzate nell'offerta di servizi facility management alle imprese per la gestione dei viaggi, incontri di lavoro ecc.); tuttavia è sufficiente anche l'organizzazione (o addirittura la mera propaganda) occasionale e sporadica di un solo viaggio, non essendo necessario che l'agente svolga l'attività di organizzazione professionalmente.

Pertanto, tutte le società cooperative presentano in ogni caso una rischiosità residuale per quanto riguarda l'organizzazione di trasferte, viaggi di lavoro e viaggi premio a favore di dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, amministratori, soprattutto se verso particolari paesi esteri, ecc.

Art. 601 c.p. Tratta di persone.

Il reato punisce chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una

situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

Entrambe le fattispecie relative al traffico di schiavi sono apparentemente di residuale rilevanza nel mondo cooperativo. In realtà i reati potrebbero essere celati in tutte le attività di reclutamento illegale di forza lavoro, purtroppo diffuse in realtà societarie in cui i lavoratori stagionali rappresentano una grossa percentuale del personale impiegato (si pensi alle cooperative agricole o alle cooperative di produzione lavoro). Inoltre, le ipotesi di reato sopra richiamate potrebbero essere imputate alla cooperativa a causa di comportamenti criminosi posti in essere da appaltatori, subappaltatori, partner, fornitori, ecc.

Art. 609 undecies c.p. Adescamento di minorenni (Articolo aggiunto dalla L. 04/03/2014 n. 39, art. 3)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Articolo aggiunto dalla L. 199/16, art. 1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione una multa per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs 231/2001 – L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 9).

Art. 184 D.lgs. 58/1998. Abuso di informazioni privilegiate.

Art. 185 D.lgs. 58/1998. Manipolazione del mercato.

Le condotte criminose - di insider trading e di truffa finanziaria- possono essere realizzate da due tipologie di soggetti: soggetti in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; e soggetti comunque in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose. La condotta di riferimento può esplicarsi in più modalità: acquisto, vendita, o compimento di altre operazioni su strumenti finanziari, o induzione di altri alla realizzazione di tali azioni; comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri.

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs 231/2001 – L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08).

Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La condotta consiste nel cagionare la morte di un uomo per negligenza o imperizia o inosservanza delle leggi antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'articolo in questione punisce chi, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, cagiona ad altri lesioni gravi – malattia che mette in pericolo la vita o comunque superiore a 40 giorni – o gravissime – malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo, deformazione o sfregio del viso-.

Entrambe le norme sopra richiamate richiedono che l'evento lesivo sia conseguenza della violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Vengono a tale proposito in considerazione il D.lgs 81 del 2008 ed altre leggi speciali (es. DPR 27/04/1955 n. 547 sulla prevenzione degli infortuni; il DPR 19/03/1956 n. 303 sull'igiene sul lavoro; il D.lgs 14/08/1996 n. 494 in tema di sicurezza dei cantieri ecc.).

In funzione di chiusura si richiama l'art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

L'introduzione di tali fattispecie nel D.lgs 231/2001 ad opera della L. 123/2007 ha, dunque, un effetto estremamente rilevante, soprattutto in considerazione della natura colposa di detti illeciti.

Infatti, tutti gli adempimenti direttamente o indirettamente stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (TU 81/2008 e non solo) possono rappresentare per le società cooperative un'area di rischio ai sensi dell'art. 25 septies D.lgs 231/2001.

La natura colposa dei reati de quo ha suscitato diverse discussioni interpretative in dottrina ed in giurisprudenza su due aspetti in particolare:

1) compatibilità fra la natura colposa dei reati ed i criteri di imputazione oggettiva ex art. 5 D.Lgs 231/2001 (commissione dei reati presupposto da parte di un dipendente ed esistenza di un interesse o vantaggio dell'ente);

2) compatibilità fra natura colposa dei reati e criterio di imputazione soggettiva dell'"elusione fraudolenta" del Modello.

In realtà, l'unico modo per evitare di giungere ad un'interpretatio abrogans è quello di intendere il concetto di interesse o vantaggio ex art. 5 ha assunto un significato prettamente oggettivo, spostato più sul momento della condotta che su quello dell'evento; pertanto, in caso di lesioni o omicidio conseguenti a violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, l'interesse potrà essere inteso ad esempio come oggettivo guadagno/risparmio in termini di costi, tempi e risorse ricavato di fatto dall'ente.

Allo stesso modo la c.d. volontarietà dell'elusione fraudolenta andrà intesa come volontà di tenere una "condotta" non conforme alle procedure, istruzioni disposizioni interne finalizzate alla prevenzione dei reati di omicidio e lesioni colpose ex art. 25 septies D.Lgs 231/2001.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies, D.Lgs 231/2001 – D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, art. 63).

Art. 648 c.p. Ricettazione (Articolo modificato dalla Legge 186/14).

Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio (Articolo modificato dalla Legge 186/14).

Il riciclaggio è l'attività di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, o comunque compie altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei suddetti valori.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Articolo modificato dalla Legge 186/14).

È un'ipotesi residuale rispetto alle precedenti e si sostanzia nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto.

Art. 648-ter. 1. – Autoriciclaggio (Articolo modificato dalla Legge 186/14).

Si applica la pena a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Le tre figure delittuose in commento sono tra loro in rapporto di specialità (l'art.648ter rispetto al 648bis, e quest'ultimo rispetto al 648).

In particolare, il riciclaggio si differenzia dalla ricettazione sia quanto all'elemento oggettivo (alla condotta di acquisto o ricezione si aggiunge il compimento di atti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza criminale), sia quanto all'elemento soggettivo (è sufficiente il dolo generico laddove nella ricettazione è richiesto l'intento specifico del conseguimento d'un profitto).

La fattispecie di cui all'art.648ter, a sua volta, si distingue dal riciclaggio non tanto per il carattere delle attività economiche o finanziarie in essa contemplate (suscettibili di essere pure ricomprese nel termine operazioni di cui all'art.648bis), quanto per il fatto che mentre il riciclaggio si pone in immediata continuità cronologica col reato presupposto, l'impiego di proventi illeciti va invece a collocarsi in un momento successivo e ulteriore, ad opera di un soggetto diverso dal primo riciclatore, soggetto il quale reimpiega beni o denaro già riciclati ma di persistente provenienza illecita.

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali. Al fine di poter meglio comprendere la portata innovativa del reato de quo e la sua incidenza nel d.lgs. n. 231/01 si richiama brevemente l'assetto normativo previgente in materia.

Fino all'entrata in vigore della legge n. 186/2014, il comportamento di celare il provento del reato era considerato un post factum non punibile o comunque una condotta "naturale", rispetto alla condotta del reato presupposto, dunque la sua autonoma punizione avrebbe comportato una violazione del c.d. ne bis in idem sostanziale. La nuova fattispecie in commento, tuttavia, si è resa necessaria al fine di arginare le condotte di coloro i quali, avendo commesso o concorso a commettere un reato non colposo, utilizzino i proventi di

tale attività delittuosa in attività imprenditoriali, finanziarie o speculative in modo da ostacolare la provenienza criminosa del denaro o di altre utilità. Resta non sanzionata l'ipotesi di destinazione di tali proventi "alla mera utilizzazione o al godimento personale" inciso che *ictu oculi* lascia aperto il dubbio sul perimetro della condotta punibile.

Nel nostro ordinamento vigeva il c.d. privilegio di immunità per l'autoriciclaggio, nel senso che i reati di cui agli artt. 648 bis c.p. (riciclaggio) e 648 ter c.p. (impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita) non potevano essere contestati agli autori o concorrenti del reato presupposto.

Difatti, la differenza sostanziale tra l'art. 648 bis e l'art. 648 ter.1 c.p. sta nel fatto che mentre il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648-bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, l'art. 648 ter.1 c.p. prevede un trattamento sanzionatorio per chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si badi che autore del reato è anche il concorrente, cioè colui il quale fornisce un contributo determinante, fattuale o psicologico, alla commissione del delitto, al momento della consumazione di questo o in epoca precedente.

Sia la ricettazione, che il riciclaggio e l'impiego di proventi illeciti sono compatibili con lo stato soggettivo di dolo eventuale (commissione del fatto nonostante il dubbio sulla provenienza illecita dei beni o del denaro).

Non va infine confusa con le figure delittuose in commento la disciplina dettata dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231, recante tutta una serie di obblighi in capo a determinate categorie di soggetti chiamati a collaborare con l'Autorità nella lotta al riciclaggio (intermediari finanziari, professionisti ed altri soggetti).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies D.Lgs 231/2001 – L. 23 luglio 2009, n.99).

Art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.

Art. 171, l. 633/1941 comma 3. Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.

La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere dell'ingegno protette.

La norma mira a tutelare la paternità dell'opera e il diritto del suo titolare a non veder frustrati i propri interessi economici.

È prevista un'aggravante in caso di: opere altrui non pubbliche; usurpazione della paternità dell'opera; deformazione, mutilazione o modificazione dell'opera, purché vi sia offesa all'onore e alla reputazione dell'autore.

La condotta può essere realizzata sia dal soggetto che materialmente diffonde telematicamente e senza autorizzazione l'opera, sia da eventuali gestori di server attraverso cui avviene tale diffusione.

Art. 171-bis l. 633/1941 comma 1. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori. Art. 171-bis l. 633/1941 comma 2. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

La norma è stata introdotta dal l. 489/1992 (e modificato dalla l. 169/99) e ha come oggetto materiale di tutela le diverse tipologie di beni qualificabili come programmi per elaboratore, o più genericamente software.

Le condotte punite sono di due tipologie:

c.1) l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, o l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; e ancora, qualsiasi condotta finalizzata a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

c.2) la riproduzione, su supporti non contrassegnati SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies; ovvero l'esecuzione, l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

Il comma 1 fa riferimento specifico ai software, e punisce ogni duplicazione, ancorché non finalizzata alla vendita, purché volte ad ottenere un profitto, nonché ogni attività di intermediazione (importazione, distribuzione, ecc.) avente ad oggetto software abusivamente duplicati. Lo stesso comma prevede, inoltre, la punibilità di ogni azione finalizzata a rimuovere dispositivi di sicurezza sui software in questione.

Le condotte di cui al comma 2 sono poste a tutela delle c.d. banche dati.

Art. 171-ter l. 633/1941. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Il reato sussiste se la condotta è posta in essere per un uso non personale e se sussiste il dolo specifico di lucro.

La norma tutela una globalità di opere dell'ingegno inglobate in una serie indefinita di supporti.

In particolare, la norma punisce chiunque:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare

l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Ai sensi del comma 2 è punito altresì chi:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

Art. 171-septies l. 633/1941. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.

La norma tutela la funzione pubblicistica e di garanzia della SIAE.

L'art. 171-septies punisce:

a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies l. 633/1941. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

La condotta prevista e punita consiste nel produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Es. di condotte: sblocco di servizi televisivi criptati, uso altrui credenziali per accedere a trasmissioni a pagamento, sblocco e modifica fraudolenta tessere pay tv ecc.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs 231/2001 – L. 3 agosto 2009, n. 116, art. 4).

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ((Articolo modificato dal Dlgs 121/2011, art. 2, c.1).

L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

Il reato era già previsto e punito indirettamente dal D.Lgs. n. 231/2001, ma solo come reato transnazionale, ai sensi dell'art. 10, L. n. 146 del 16 marzo 2006.

L'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 introduce l'art 25novies nel D.lgs 231, trattasi però di un refuso, in quanto esiste già un art. 25novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

Reati Ambientali (art. 25 undecies D.Lgs 231/2001)

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015)

Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 - Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.

Legge 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

Legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Art. 452-bis c. p. Inquinamento ambientale (Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68).

Commette tale reato chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Art. 452-*quater* del c. p.; Disastro ambientale (Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68).

Commette tale reato chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Art.452-*quinquies* del c. p. Delitti colposi contro l'ambiente (Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68).

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-bis e 452-*quater* c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

Art.452-sexies del c. p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68).

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

Art.452-octies del c. p. Delitti associativi aggravati (Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68).

Associazione per delinquere (articolo 416 c.p.) e di stampo mafioso (articolo 416-bis c.p.) finalizzata a commettere uno qualsiasi dei delitti previsti nel nuovo Titolo VI-bis (articolo-octies)

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121).

L'articolo in questione sanziona chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

E in aggiunta chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121).

L'articolo in questione sanziona chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Art. 8. c.1 e 2 Inquinamento doloso (Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202).

L'articolo in questione sanziona il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica sanzione superiore. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9. c.1 e 2 Inquinamento colposo (Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202).

L'articolo in questione sanziona il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica sanzione superiore. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 137. (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

L'articolo in questione sanziona chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Si sanzionano le condotte che riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

È sanzionato:

chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.

chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131.

chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1. Aumenta la sanzione se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

Le sanzioni di cui si applicano altresì:

al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti.

al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, con diversa entità a seconda che si tratti di rifiuti non pericolosi o di rifiuti pericolosi.

al titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3.

chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2.

chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104.

chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3.

Nel caso avvenga scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo. La pena si applica anche a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo in questione sanziona:

chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con sanzioni diverse a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o non pericolosi;

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata. Si applica una sanzione superiore se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b). Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria ridotta per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14.

i soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257 - Bonifica dei siti (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo in questione sanziona chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Vi è aumento della pena se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo in questione sanziona i soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo.

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1, sono ridotte

Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

In aggiunta a quanto detto sopra si sanzionano anche le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Si applica sanzione anche se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute.

La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei

registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 (da parte dei soggetti obbligati).

Sono sanzionabili anche i soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica sanzione amministrativa ridotta.

È sanzionabile anche il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto; anche in questo caso la sanzione è ridotta se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70.

Art. 259 – Traffico illecito di rifiuti (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo in questione sanziona chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1°febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Art. 260 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo in questione sanziona chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

La sanzione aumenta se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Art. 260 bis – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo in questione sanziona i soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti. In caso di rifiuti pericolosi, la sanzione è aumentata.

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). In caso di rifiuti pericolosi, la sanzione è aumentata. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - Area movimentazione, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema

informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento.

Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica una sanzione amministrativa ridotta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria superiore a quanto previsto per i rifiuti non pericolosi, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (con periodicità variabile) dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore.

I soggetti (al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4), che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). In caso di rifiuti pericolosi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria superiore.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria ridotta.

chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Art. 279 – (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo in questione sanziona colui che inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno

stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria inferiore, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

colui che, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

colui che mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1. colui che non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena prevista se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Colui che, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Art. 3 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive – (Legge 28 dicembre 1993, n. 549)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente

legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

L'articolo in questione sanziona chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo; nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Art. 1 – (Legge 7 febbraio 1992, n. 150)

L'articolo in questione sanziona chiunque, (in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni)

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica sanzione superiore e qualora il reato suddetto è commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con sanzione amministrativa. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2 c. 1 e 2 – (Legge 7 febbraio 1992, n. 150).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

Art. 3 bis – (Legge 7 febbraio 1992, n. 150).

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art 6 - (Legge 7 febbraio 1992, n. 150).

(1) Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

(4) Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs 231/2001)

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Art. 22 c. 12bis Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012)

L'articolo in questione sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reato previsto dal comma 12.

Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)

L. 20 novembre 2017, n. 167 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017. (17G00180)

Articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654

Il testo dell'articolo 3, della legge n. 654/1975 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1975, n. 337, modificato dalla presente legge, introduce la punibilità di coloro che propagandano idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istigano a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e che istigano a commettere o commettono violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Introduce il divieto di dare vita ad organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, mentre coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti con pene superiori.

La legge introdotta interviene per modificare quanto indicato nel comma 3 bis in riferimento al fatto che la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale , ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146).

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.

Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso.

Art. 291 quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 12 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale.

La L. 16 marzo 2006, n. 146 ha dato esecuzione alla Convenzione ed ai protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ampliando altresì il catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs 231/2001.

La tecnica normativa utilizzata dal legislatore è stata diversa da quella utilizzata nell'introduzione delle altre fattispecie; infatti, anziché integrare il decreto nella parte relativa ai reati-presupposto, si è preferito disciplinare direttamente le nuove fattispecie e rinviare al D.lgs 231/2001 per la disciplina dei requisiti generali di imputazione della responsabilità all'ente.

A tal fine il legislatore ha innanzitutto offerto una definizione di reato transnazionale, quale illecito punito con una pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro.

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

Art. 440 c.p. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari

Art. 442 c.p. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

Art. 444 c.p. Commercio di sostanze alimentari nocive

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

1.3. Le sanzioni e i delitti tentati

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto si caratterizza per l'applicazione all'Ente di una sanzione pecuniaria, commisurata per quote. Il Giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito ed assegna ad ogni singola quota un valore economico.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni interdittive quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini.

Infine: può essere disposta la pubblicazione della condanna e la confisca, anche per equivalente, prevista come conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'Ente.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del Decreto 231 nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà del loro importo/durata, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto 231)

1.4. Autori del reato (soggetti agenti)

Secondo l'articolo 5 del Decreto, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

L'Ente, viceversa, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2 del Decreto).

Della prima categoria fanno parte i soggetti che si trovano in posizione c.d. "apicale" all'interno dell'Ente e cioè quei soggetti che, stante il rapporto di immedesimazione organica, rappresentano la volontà dell'Ente in tutti i suoi rapporti esterni: si tratta dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati e dei direttori generali e, particolarmente nel caso di unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale, anche dei dirigenti (soprattutto se caratterizzati da margini di autonomia e, correlativamente, da minor controllo). Devono essere inoltre considerate anche le persone che svolgono, di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente (ad es. l'amministratore di fatto, ovvero del socio sovrano o tiranno in grado di determinare l'azione dell'Ente in virtù del proprio peso specifico).

La seconda categoria di persone, invece, è rappresentata da quelle sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione "apicale".

1.5 Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa

La categoria di appartenenza dell'autore della violazione assume un rilievo decisivo in ordine al regime di esclusione della responsabilità dell'Ente.

Nel caso di reato commesso da soggetti collocati in posizione "apicale", l'Ente risponde sempre, salvo fornire la prova (dunque l'onere probatorio fa capo allo stesso) che:

- i. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, il Modello;
- ii. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato all'OdV;
- iii. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- iv. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Nel caso di reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, viceversa, sarà la pubblica accusa che dovrà dimostrare, al fine della declaratoria della responsabilità dell'Ente, che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte delle persone fisiche preposte dall'Ente a tali attività, fermo restando che la responsabilità dell'Ente è in ogni caso esclusa qualora lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato il Modello.

La responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero il reato si sia estinto, per una causa diversa dall'amnistia. La responsabilità amministrativa dell'Ente investe inoltre, per gli Enti aventi la sede principale in Italia, anche i reati commessi all'estero da soggetti funzionalmente legati all'Ente, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Viceversa, l'Ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.6 Scopo e finalità del Modello.

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs 231/01, come sopra anticipato, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente, qualora quest'ultimo dimostri a) di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati contemplati nel Decreto, i cui principi possono essere rinvenuti, tra l'altro, nelle linee guida/codici di comportamenti predisposti dalle associazioni rappresentative degli Enti (cfr. art. 6, comma 3, del Decreto) e b) che sia stato istituito, all'interno dell'Ente stesso, un organismo di vigilanza e di controllo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di verificare il funzionamento, l'attuazione e l'aggiornamento del Modello stesso. Nel prossimo capitolo vengono descritti il Modello Organizzativo adottato da A.I.S.E.L. Onlus, la sua struttura, la sua finalità ed il suo funzionamento.

II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

2.1. Adozione del Modello

A.I.S.E.L. onlus ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo che risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto.

Il Modello si ispira altresì ai principi contenuti nelle “Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/2001” emanate dalla Regione Lombardia, nonché alle Linee Guida in merito approvate dalle principali organizzazioni rappresentative (ad esempio Confindustria nonché alle “Linee Guida Regionali per la definizione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo degli Enti accreditati che erogano servizi nell’ambito della filiera istruzione–formazione-lavoro”, emanate dalla Regione Lombardia.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, A.I.S.E.L. onlus ritiene che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente previsto dal D. Lgs. 231/2001, ma contribuiscano altresì a migliorare la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati all'interno della società medesima.

Tale iniziativa è stata assunta, tra l'altro, nella convinzione che l'adozione del Modello rappresenta e rappresenterà un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori della Società ed in generale per tutti gli altri soggetti, a diverso titolo con la stessa cointeressati/coinvolti (ad esempio clienti, soci, fornitori, partners, appaltatori e collaboratori) affinché seguano nell'espletamento delle proprie attività in e/o con A.I.S.E.L. onlus.

Il CDA di A.I.S.E.L. onlus ha inteso dotarsi di un Modello di gestione e controllo ex D. Lgs 231/2001, e di costituire un organismo di vigilanza (ODV), affidandogli il compito di attuare l'applicazione del Modello.

2.2. Finalità del Modello

Il Modello è stato predisposto con lo scopo di organizzare e mettere a sistema in modo organico e strutturato, ed implementare, per quanto occorra, le procedure di controllo interno delle varie attività aziendali di A.I.S.E.L. onlus, al fine di dotare la società di adeguati presidi per la prevenzione dei reati di cui al Decreto 231/01.

In particolare, attraverso i propri regolamenti interni e le attività di controllo (anche preventivo) A.I.S.E.L. onlus si è proposta di individuare nell'ambito dell'attività aziendali, le aree e/o i processi di attività in cui appare più alto il rischio di condotte illecite ai sensi del Decreto (le c.d. “aree a rischio”), nonché meglio verificare i processi di gestione/controllo delle risorse finanziarie relativi a siffatte aree a rischio.

Con l'introduzione del Modello conforme alle prescrizioni di cui al Decreto 231/2001, la società ha inteso perseguire gli obiettivi che attengono ai seguenti principi:

- i. **liceità**, intesa quale garanzia dell'esercizio delle attività proprie nel rispetto di Norme, Leggi e Regolamenti;
- ii. **etica**, quale elemento cardine di buon governo e di corretto assolvimento dei propri obiettivi, anche in relazione al proprio ruolo sociale;
- iii. **trasparenza**, relativa alla piena e corretta circolazione delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo che con gli interlocutori esterni;
- iv. **efficacia dell'azione**, tanto più garantita se norme, regolamenti e leggi vengono seguiti e rispettati nell'interesse delle policy regionali.

L'adozione del presente Modello unitamente al Codice Etico-comportamentale si propone, in aggiunta al beneficio della esenzione della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, di raggiungere i seguenti obiettivi:

- i. prevenire comportamenti non etici nelle attività e nella gestione della società tali da compromettere il fondamentale rapporto di fiducia esistente tra A.I.S.E.L. onlus e i suoi stakeholders (intendendosi per stakeholders i soci, gli utenti/clienti e, più in generale, la comunità territoriale dove opera, con particolare riferimento alla Provincia di Varese e alla Regione Lombardia);
- ii. mantenere inalterata la reputazione e l'immagine della società così come si è consolidata nell'ambito territoriale;

Il Modello è stato redatto in conformità ai requisiti richiesti dall'art. 6, c.2 e c.3, del D. Lgs. 231/2001; in particolare, sono state:

- individuate ed isolate le attività all'interno delle quali possono essere commessi i reati presupposto rilevati ai fini del D. Lgs 231/2001;
- previste specifiche procedure finalizzate alla gestione della formazione del personale e finalizzate a dare attuazione alle decisioni al fine di prevenire i reati-presupposto;
- introdotti specifici protocolli per la gestione delle diverse attività aziendali al fine di limitare la possibilità di commettere specifici reati.
- previsti obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- individuati gli interventi idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si rinvia, a tale proposito, alla Parte Speciale del Modello per una più puntuale descrizione del livello di rischio riscontrato e delle azioni individuate e/o intraprese.

L'analisi dei rischi è stata svolta attraverso un accurato studio delle aree organizzative e gestionali più esposte.

Contestualmente è stata eseguita una "mappatura" delle aree aziendali in cui potrebbero essere concretamente commesse le condotte vietate nelle diverse aree e competenze esaminate.

Alla luce delle risultanze emerse dall'analisi dei rischi, ed a seguito dell'approvazione del presente Modello, si potranno monitorare nel tempo le c.d. aree a rischio, e limitare o contenere le relative criticità attraverso l'applicazione, anche in via preventiva, di protocolli, procedure e regolamenti.

Mediante tale sistema di procedure e regolamenti interni, anche richiamati dal Modello e dal Codice Etico, si potranno inoltre diffondere, a tutti i livelli aziendali, le regole comportamentali e le procedure istituite per il loro esatto e regolare adempimento, determinando, in tutti coloro che operano in nome e per conto della società nelle "aree a rischio", la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, si commette un illecito passibile di sanzioni.

2.3. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

Questa prima parte, di carattere generale, riporta i profili normativi del Decreto, il Modello di organizzazione, gestione e controllo della società, le componenti essenziali del Modello, tra cui l'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare per le ipotesi di inosservanza alle prescrizioni del Modello e le verifiche periodiche sullo stesso.

La seconda parte, Parte Speciale, partendo dall'analisi dei rischi ai sensi del D. Lgs 231/2001, delle aree/processi/attività, considerando le direzioni/funzioni aziendali, descrive i protocolli di contenimento/eliminazione dei rischi individuati.

Sono parte integrante del modello i seguenti documenti:

- Codice Etico:

- Regolamento OdV;
- Sistema sanzionatorio;
- Procedure attuative aziendali e altri regolamenti interni già predisposti o che saranno predisposti e introdotti nel tempo in quanto atti a mantenere la piena conformità normativa e la piena applicazione del codice comportamentale nonché ai fini dell'implementazione del Modello (tra cui le schede di valutazione dei rischi, che costituiscono parte integrante del Modello ed evidenziano le aree di maggior rilevanza ai fini dell'applicazione del Modello stesso nonché i comportamenti a rischio e le azioni correttive/preventive adottate o da adottarsi).

L'inserimento di parti più operative nella forma di allegati al Modello è stata compiuta per agevolarne la diffusione e la loro eventuale revisione nel tempo con la precisazione che gli allegati documenti operativi soggetti a revisione costante non richiedono la revisione dell'intero Modello ed una formale approvazione del C.d.A. ma una delibera dell'OdV, previa approvazione dei contenuti del management aziendale.

2.4. Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto al paragrafo precedente, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di A.I.S.E.L. onlus e su suggerimento dell'OdV.

III. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO DI A.I.S.E.L. ONLUS

3.1 Descrizione dell'Ente

A.I.S.E.L. onlus, Ente Ausiliario della Regione Lombardia, opera dal 1980, anno della sua fondazione, nell'area della ricerca, della prevenzione e dell'assistenza per patologie psichiche e per dipendenze da sostanze (*due condizioni spesso tra loro intrecciate*), in regime di convenzione con l'Ente pubblico.

La sede legale è in C.so Garibaldi, 75 - 20121 Milano.

Breve storia dell'associazione

A.I.S.E.L. onlus nasce nel 1980, attraverso una convenzione con il Comune di Milano, in un momento storico in cui le amministrazioni cittadine si trovavano di fronte alla massima espansione del fenomeno di diffusione dell'eroina tra la popolazione giovanile: era allora diffusa la convinzione, solo parzialmente suffragata dall'evidenza epidemiologica, che la tossicodipendenza da oppiacei fosse sorella della marginalità sociale; da qui il bisogno di creare un'associazione che potesse intervenire sul territorio direttamente, gratuitamente per l'utenza, senza troppi costi di gestione e vincoli burocratici.

L'acronimo "A.I.S.E.L." significa infatti: Associazione per l'Intervento sulla Emarginazione in Lombardia.

Nel mese di maggio del 1984 l'associazione ottiene la qualifica di Ente Morale con decreto del Presidente della Regione Lombardia e diviene successivamente Ente Ausiliario della Regione Lombardia.

Ben presto ci si accorse che il problema della dipendenza da eroina non poteva essere risolto solo attraverso misure di coinvolgimento, animazione e solidarietà e la formazione professionale di tipo psicoterapeutico e psichiatrico dei soci e dei consulenti, che recepissero le acquisizioni della letteratura scientifica internazionale, assimilava la concezione dell'uso di sostanze illegali come sintomo di un disturbo psichico, a volte anche grave, e indirizzava le scelte dell'associazione verso sviluppi differenti.

Così, nel 1985/86, venne aperta la Comunità Terapeutica "Il Mirtillo" a Travedona Monate (VA) che ospitava tossicodipendenti con gravi disturbi psichiatrici e, dal 1986, iniziò ad operare nella sede di Corso Garibaldi, 75 a Milano il Centro di psicoterapia della famiglia e dell'individuo, un servizio per tossicodipendenti e loro familiari dove si effettuavano terapie individuali e valutazioni, consultazioni e terapie familiari.

Sulla scorta di un'altra emergenza sociale di forte rilevanza clinica connessa strettamente all'uso incongruo di sostanze illegali, l'epidemia di HIV, nell'aprile 1990 l'associazione apre due Case Alloggio Sanitariamente Protette per malati di AIDS e sindromi AIDS correlate a Marchirolo (VA): "La Robinia" e "Le Ginestre".

Le iniziative di A.I.S.E.L. onlus si aprirono poi anche in altre direzioni: progetti di prevenzione in ambito scolastico; interventi di assistenza domiciliare a malati di AIDS, iniziative di formazione per Enti e professionisti, formazione di tirocinanti provenienti dalle facoltà di psicologia e dalle principali Scuole di Specializzazione in psicoterapia.

Nella seconda parte degli anni '90 si assiste ad una trasformazione del fenomeno tossicodipendenza: l'eroina perde progressivamente quote di mercato a favore della cocaina e di altre sostanze psicostimolanti e l'uso di sostanze diventa sempre più compatibile con la vita quotidiana e trasversale a tutte le fasce sociali e a tutte le età; cresce parallelamente il riscontro di una quota sempre più ampia di soggetti che uniscono l'uso di cannabinoidi (hashish e marijuana), psicostimolanti (cocaina, anfetamine, ecstasy)

e alcool alla presenza di una sindrome psichiatrica maggiore (Depressione maggiore, Disturbo bipolare, Schizofrenia, Disturbo Post-traumatico) o a un grave disturbo del controllo delle emozioni e degli impulsi (Disturbo Borderline di Personalità, Disturbo Antisociale di Personalità).

I professionisti del direttivo dell'associazione, già da tempo preparati nello studio di queste condizioni, si orientano per progettare l'evoluzione del proprio sistema di cura in una direzione in cui la patologia psichiatrica rappresenti l'obiettivo principale:

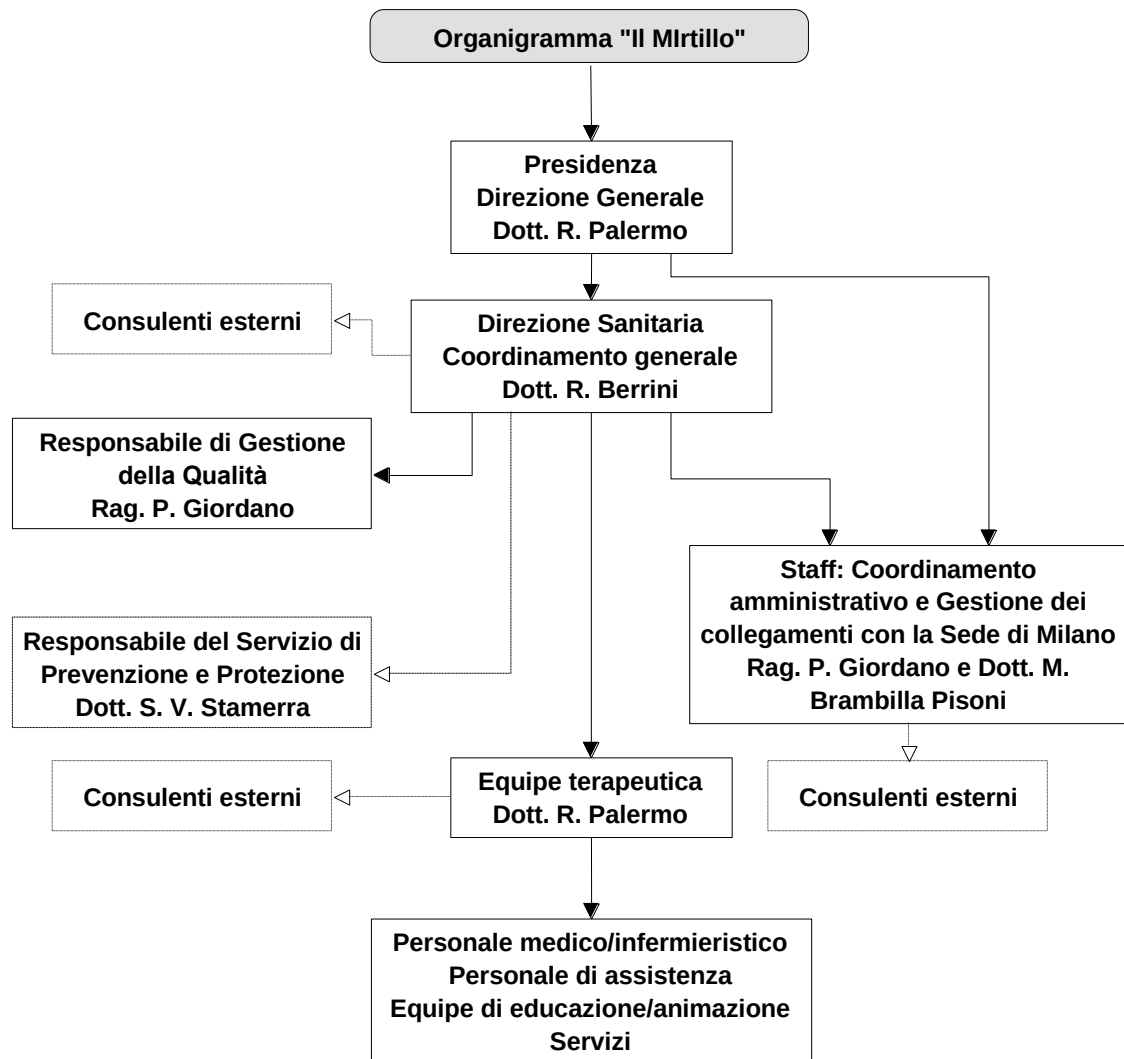
- Viene chiusa la Comunità di Travedona, e, nel giugno del 2001, viene aperta, accanto alle Case Alloggio per malati di AIDS, il nuovo "Il Mirtillo", Comunità Psichiatrica ad alta intensità di assistenza, accreditata dalla Regione Lombardia.
- Nello stesso anno veniva formalizzato, attraverso una convenzione, il ruolo dell'associazione come gestore dei servizi per i minori nell'Ambito Sociale della Valle Olona, un distretto comunale della provincia di Varese, che comprende Castellanza, Olgiate Olona, Marnate, Solbiate Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore e Fagnano Olona.

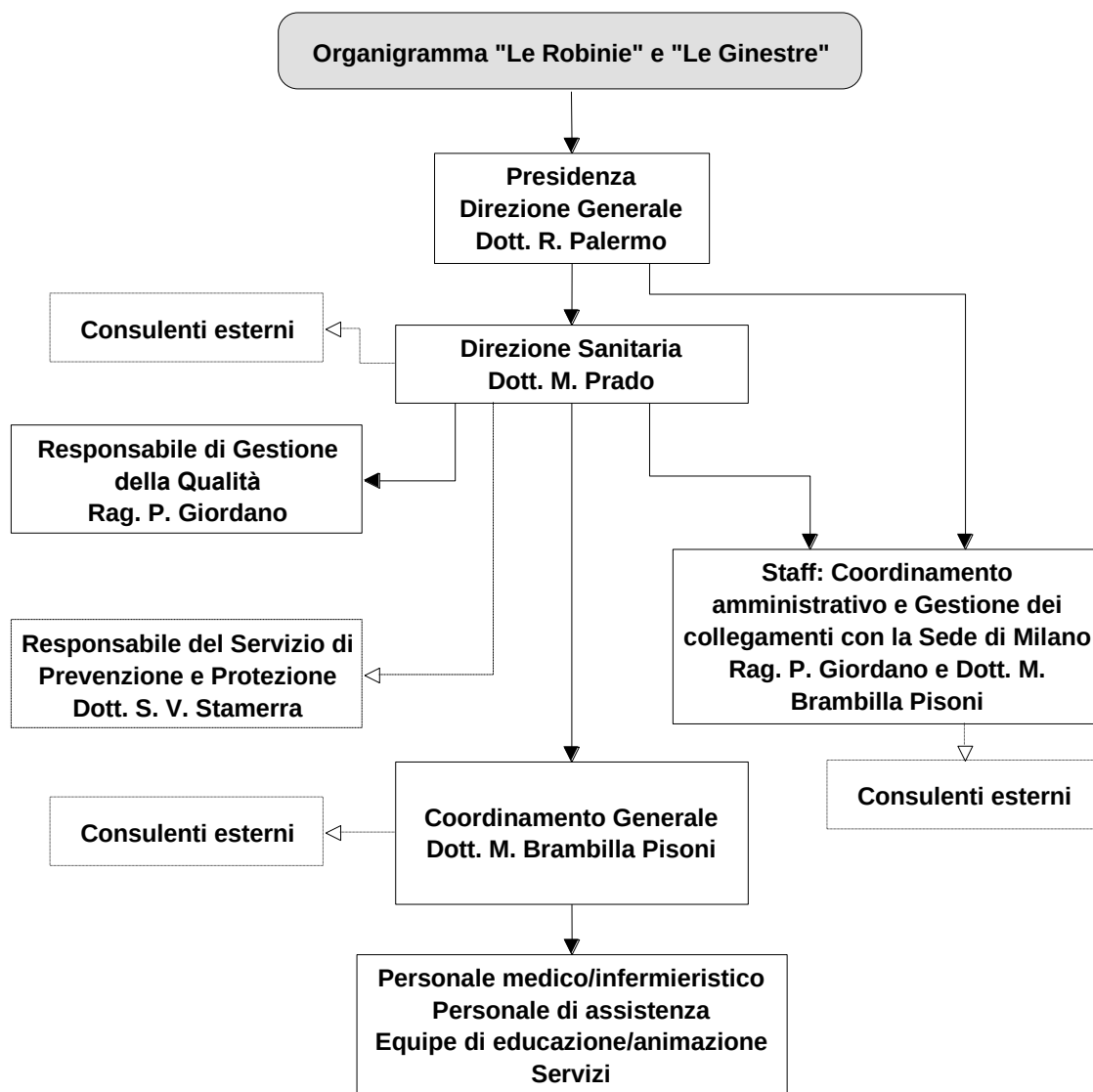
L'intervento clinico e preventivo nell'area dell'infanzia, preadolescenza e adolescenza diventa un ulteriore ramo dell'attività professionale che acquisisce nel tempo una sempre maggiore importanza, grazie anche alle innovazioni legislative (Legge 328, dell'8 novembre 2000, definizione dei Piani di zona e conseguente ritiro delle deleghe comunali all'ASL per la gestione dei servizi per la tutela minorile) che in questi ultimi anni hanno conferito ai distretti comunali una sempre maggiore autonomia nella costruzione di servizi sociali e socio-sanitari.

La missione dell'associazione, oggi focalizzata sull'intervento nell'area degli adulti affetti da gravi malattie mentali e da gravi disturbi mentali correlati con l'AIDS, e nell'area dei minori che soffrono di importanti disfunzioni dello sviluppo connessi a forme di maltrattamento, abuso o trascuratezza subiti in ambito familiare, è rappresentata dalla visione condivisa tra tutti gli operatori dell'esistenza per ognuno dei pazienti di un possibile trattamento riabilitativo: una forma di cura complessa da offrire con tenacia anche per coloro che, pur gravemente malati o danneggiati in modo talvolta irreversibile, possono comunque ospitare risorse personali o essere dotati di risorse familiari o sociali per aspirare ad un miglioramento del proprio funzionamento e della propria vita.

L'intelligenza che guida il lavoro orienta prima di tutto a diffidare della fascinazione della guarigione, del "miracolo", e ad impostare sobriamente (scientificamente) il sapere clinico e la motivazione relazionale (affettiva) dell'operatore per attivare la disposizione del malato a collaborare ad un progetto comune: il fil rouge riabilitativo percorre l'articolazione complessa di tutti i contesti di cura.

3.2 Il sistema di deleghe e procure e l'assetto organizzativo





L'Organismo dirigente dell'associazione è impegnato ad individuare costantemente l'eventuale esigenza di risorse umane nuove e/o diverse ed a provvedere di conseguenza.

La garanzia che coloro che rivestono un determinato ruolo o che verranno chiamati a rivestirlo rappresentino risorse adeguate è offerta dalla necessità, riconosciuta dall'associazione, che costoro soddisfino i "requisiti di competenza" (per formazione, addestramento, conoscenze, esperienza e titolo di studio, riportati in un apposito elenco dei profili minimi richiesti per l'occupazione di ogni ruolo), accettino le responsabilità e siano in grado di esercitare l'autorità propria dei ruoli ricoperti/da ricoprire.

Lo strumento primario adottato per far sì che costoro rappresentino costantemente risorse adeguate al dinamismo dell'associazione per ciò che attiene alla Qualità è rappresentato dalle attività di formazione.

Le Posizioni, gli scopi ed i contenuti sono stati definiti dall'Organismo dirigente dell'associazione e possono essere formalmente aggiornati in qualsiasi momento; al fine di adottare criteri prestabiliti per la ricerca e la selezione delle persone che possano occupare le posizioni sotto riportate, sono stati predisposti appositi profili professionali.

Posizione:**Presidenza/Direzione Generale (PRES/DIR)****Scopo**

Questa posizione è garante dell'interpretazione della visione, del rispetto della missione e della formulazione degli obiettivi strategici dell'associazione; è altresì custode della cultura e dei valori condivisi che trovano espressione nel Codice Etico.

È inoltre responsabilità di questa posizione alimentare e mantenere un flusso costante di comunicazione, sia verso l'esterno, mirando a promuovere l'immagine dell'associazione presso le istituzioni e gli interlocutori locali, sia verso l'interno, per sviluppare in ciascuno e a tutti i livelli condivisione e partecipazione e per favorire impegno e motivazione.

Compiti**PRES/DIR:**

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, verso il quale risponde dell'attività dell'associazione e dell'attuazione delle decisioni; definisce l'O.d.G. delle riunioni del CdA;
- rappresenta l'associazione presso gli Enti Pubblici e gli altri "stakeholders" (fornitori, clienti, fisco, previdenza, soci, dipendenti, ecc.) ed assume la responsabilità legale e penale dell'operato dell'associazione medesima;
- provvede, anche per delega, agli impegni di firma presso Enti ed Istituti Bancari ed Assicurativi, fornendo le necessarie garanzie;
- è responsabile della corretta tenuta dei libri sociali (Verbalì del CdA, Verbalì di Assemblea, ecc.);
- sottoscrive il bilancio annuale e redige la relazione di bilancio;
- mantiene agli opportuni livelli i contatti con gli Enti Pubblici per gli aspetti relativi alla promozione dell'immagine dell'associazione e con gli organismi istituzionali (Pubblica Amministrazione locale, provinciale e regionale, Servizi psichiatrici, Servizi sociali, ASL territoriali, ecc.) per gli aspetti politici e di sviluppo;
- promuove la presenza dell'associazione ai tavoli significativi del settore di appartenenza dell'associazione;

In particolare per ciò che attiene alle strutture in esame, **PRES/DIR:**

- sovrintende direttamente alle attività dell'**Equipe terapeutica**;
- fornisce alla Direzione Sanitaria (**DIR SAN**) e al Coordinamento amministrativo (**AMM**) della Comunità "Il Mirtillo" e alle Case Alloggio gli input per la stesura del piano economico e finanziario preventivo, del piano degli investimenti e del piano operativo da sottoporre all'attenzione del CdA;
- fornisce a tutte le posizioni aziendali costante sostegno e consiglio per quanto riguarda l'analisi dell'andamento delle attività e le iniziative/decisioni conseguenti.

Posizione:**Direzione Sanitaria e Coordinamento generale (DIR SAN) (Comunità "Il Mirtillo")****Scopo**

La posizione è corresponsabile della pianificazione, organizzazione e controllo delle attività della struttura in esame, sulla base degli input ricevuti da **PRES/DIR** e dal CdA.

È responsabile altresì di:

- osservare la realtà esterna, identificando opportunità e ostacoli per lo sviluppo e delineando percorsi di sviluppo e di espansione,
- analizzare l'organizzazione interna, rilevando punti di forza e di debolezza nelle strutture, nel loro organico e nei servizi offerti,
- formulare "piani di direzione" fissando gli obiettivi e le linee guida per raggiungerli,
- effettuare il costante monitoraggio dell'andamento delle attività per assicurare l'aderenza dei risultati agli obiettivi prefissati.

Nell'ambito delle sue responsabilità di garante della Qualità rileva *infine* costantemente, attraverso la posizione a ciò preposta (**RGQ**), le informazioni atte a valutare la conformità di tutte le attività delle strutture in esame agli standard di Qualità prefissati.

AAA: nelle due Case Alloggio le attività "sanitarie" e "non sanitarie" sono rispettivamente coordinate da due figure professionali distinte.

Compiti

DIR SAN (Comunità "Il Mirtillo"):

- partecipando alle riunioni del CdA, fornisce le necessarie informazioni sull'andamento delle attività, sottoponendo, per condivisione ed approvazione, proposte migliorative e/o correttive;
- sulla base degli input ricevuti collabora alla stesura del piano degli investimenti e del piano economico e finanziario preventivo (o piano operativo) definendo da un lato gli obiettivi da perseguire e dall'altro i fabbisogni di personale e delle altre risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi stessi;
- formula gli obiettivi operativi da assegnare alle posizioni aziendali a riporto e li discute per condivisione con i titolari delle stesse;
- coordina le attività di tutte le funzioni aziendali, comprese le attività fornite da Terzi per consulenze ovvero prestazioni d'opera, guida il lavoro ed orienta l'azione di ciascuno verso la corretta realizzazione dei comuni obiettivi;
- garantisce il rispetto della normativa in vigore in materia di igiene e sanità;
- collabora alla predisposizione e sovrintende all'applicazione di protocolli specifici per problematiche varie;
- coordina la gestione e l'approvvigionamento dei farmaci;
- controlla l'andamento delle attività ed interviene tempestivamente per assumere (ovvero collaborare ad assumere) decisioni e formulare azioni correttive delle anomalie riscontrate;
- sottopone a costante monitoraggio la motivazione ed il grado di soddisfazione del personale e promuove le iniziative atte a correggere eventuali situazioni di disagio;
- persegue in modo prioritario l'obiettivo del massimo sviluppo professionale di tutti i collaboratori; promuove lo studio di piani di sviluppo individuali e collettivi compatibili con l'assetto organizzativo e con le risorse a disposizione;
- dirige le attività in un'ottica di costante ricerca dell'innovazione (sotto il profilo dei servizi offerti, dei programmi promozionali e di marketing, delle scelte organizzative, della gestione delle risorse umane, ecc.);

Posizione:

Gestione della Qualità (RGQ) (Rappresentante della Direzione)

Scopo

Garantire il rispetto della Norma ISO 9001:2008 adottata dall'associazione.

Compiti

- fungere da "Rappresentante della Direzione", ai sensi della nomina, formalizzata e divulgata;
- garantire il rispetto dei requisiti per la Qualità da parte di A.I.S.E.L. onlus.

Posizione:

Staff (Coordinamento amministrativo/Gestione dei collegamenti con la Sede di Milano)

Compiti

AMM provvede direttamente, o attraverso consulenti scelti e delegati, agli adempimenti contabili e fiscali di legge ed alle rilevazioni che assicurino il controllo periodico dell'andamento economico in generale e nei dettagli significativi; **AMM** si fa anche parte diligente nel segnalare alla **Presidenza** ed al CdA ogni elemento utile a rilevare fattori di

rischio che minaccino il buon andamento delle attività; **AMM** è responsabile, per delega, del Servizio di Prevenzione e Protezione (**R.S.P.P.**) (ruolo peraltro assunto da un consulente esterno), per il rispetto dei D. Lgs. sulla sicurezza e sulla salute sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09 e s.m.i.); **AMM** è inoltre responsabile, per delega, della tutela dei dati personali trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03 (**Responsabile del Trattamento dei Dati**) e del rispetto di tutti gli altri obblighi di legge da parte della associazione

Il Coordinamento amministrativo ha inoltre la responsabilità della gestione della cassa.

Il delegato alla **Gestione dei collegamenti con la Sede di Milano** provvede a garantire detti collegamenti con la sede di Milano di A.I.S.E.L. onlus per problematiche varie.

Ambedue le figure debbono garantire il rispetto dei requisiti per la Qualità da parte di A.I.S.E.L. onlus.

Posizione:

Amministrazione (Operatori in Milano) con: Gestione dei collegamenti con la Sede di Marchirolo (VA)

Compiti

AMM in Milano provvede direttamente, o attraverso consulenti scelti e delegati, agli adempimenti contabili e fiscali di legge ed alle rilevazioni che assicurino il controllo periodico dell'andamento economico in generale e nei dettagli significativi; **AMM** in Milano si fa anche parte diligente nel segnalare alla **Presidenza** ed al CdA ogni elemento utile a rilevare fattori di rischio che minaccino il buon andamento delle attività; **AMM** in Milano è responsabile, per delega, del Servizio di Prevenzione e Protezione (**R.S.P.P.**) (ruolo peraltro assunto da un consulente esterno), per il rispetto dei D. Lgs. sulla sicurezza e sulla salute sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09 e s.m.i.); **AMM** in Milano è inoltre responsabile, per delega, della tutela dei dati personali trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03 (**RTD**) e del rispetto di tutti gli altri obblighi di legge da parte della associazione.

Il delegato alla **Gestione dei collegamenti con la Sede di Marchirolo (VA)** provvede a garantire detti collegamenti con la sede di Marchirolo (VA) di A.I.S.E.L. onlus per problematiche varie.

Infine: **AMM** in Milano deve garantire il rispetto dei requisiti per la Qualità da parte di **A.I.S.E.L. Onlus**

Posizione:

Equipe terapeutica (ET)

Compiti

Sotto la figura del coordinatore della posizione, che cura la programmazione e la gestione degli interventi, i compiti consistono nel:

- garantire assistenza (anche medico/infermieristica) e accudimento ai pazienti;
- sviluppare e realizzare attività di educazione/animazione;
- garantire il rispetto dei requisiti per la Qualità da parte di A.I.S.E.L. onlus.

Posizione:

Settore Acquisti/Magazzino (ACQ)

Scopo

Svolgere tutte le attività competenziali a chi svolge le operazioni di acquisto/acquisizione di prodotti/servizi di consulenza, di assistenza e di manutenzione, attività consolidate dalla struttura negli accordi/contratti con i Clienti.

Compiti

Le posizioni che presiedono a questa attività provvedono a:

- operare per garantire la qualificazione e la sorveglianza dei Fornitori;

- garantire l'esecuzione dei "programmi di lavoro", acquistando/acquisendo o facendo acquistare/acquisire tutti i prodotti/servizi di consulenza, di assistenza e di manutenzione necessari all'erogazione dei servizi;

- effettuare, con le periodicità concordate, tutte le attività di autocontrollo come previsto in tutte le Procedure/Istruzioni Operative in cui le posizioni di cui sopra risultano coinvolte;

- garantire il rispetto dei requisiti per la Qualità da parte di A.I.S.E.L. onlus.

Le procedure dell'Ente, che regolamentano lo svolgimento delle attività aziendali, sono formalizzate e periodicamente soggette a verifica e aggiornamento, conformemente a quanto richiesto dalle norme UNI EN ISO 9001: 2008.

Le procedure sono volte a:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, laddove possibile, e addivenire ad un'adeguata separazione dei compiti;

- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua;

- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare e tracciare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni adottate.

Per ciò che attiene alla gestione delle risorse e dei flussi finanziari nonché nei rapporti con gli Istituti di Credito, l'Ente prevede che:

- tutte le operazioni connesse alla gestione finanziaria e quindi incassi, pagamenti, ecc., devono essere eseguite mediante l'utilizzo dei conti correnti bancari dell'Ente ed eseguiti/autorizzati dalla Direzione amministrativa con validazione tramite firma della Presidenza, salvo importi di modica quantità;

- periodicamente devono essere eseguite operazioni di verifica dei saldi e delle operazioni di cassa;

- tutte le fatture ricevute devono avere allegato ordine di acquisto o documento giustificativo (ordine autorizzato e controfirmato da soggetto con adeguati poteri);

- controllo delle fatture (corrispondenza, fiscalità);

- non si dà luogo al pagamento delle fatture senza la specifica autorizzare della Presidenza.

Le procedure amministrative sono supportate da apposito applicativo informatico.

In tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, l'Ente si è dotato di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa vigente in ottica di eliminare, ridurre o gestire i rischi lavorativi dei lavoratori dell'Ente.

Nello specifico l'Ente:

- ha elaborato e aggiornato periodicamente il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) e ha individuato le misure di prevenzione e protezione in relazione ai fattori di rischio rilevati;

- ha nominato il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, che ha la funzione di supervisione del funzionamento dell'intero SGSL e svolge i compiti attribuiti dal TU sulla sicurezza del lavoro;

- ha designato gli addetti al servizio di prevenzione e protezione e provveduto a formarli sulle misure antinfortunistiche, di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione delle emergenze monitorando periodicamente l'attività da questi svolta;

- ha nominato il medico competente per attuare il programma di sorveglianza sanitaria e periodicamente effettuare visite mediche ed esami necessari per l'idoneità dei lavoratori a svolgere le mansioni specifiche;

- si è occupata della formazione e dell'aggiornamento del personale.

IV. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) E SUO REGOLAMENTO INTERNO

Per lo svolgimento della propria attività, l'OdV si è dotato di un apposito regolamento.

4.1 Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza.

In conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Aisel onlus ha inteso costituire l'Organismo di Vigilanza e Controllo (di seguito OdV), organo con struttura collegiale, incaricato di vigilare sulla corretta ed efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società ai sensi e per gli effetti del medesimo D. Lgs. n. 231/2001.

L'OdV è costituito da tre membri scelti tra professionisti dotati di specifiche e comprovate professionalità, competenze ed esperienze, come di seguito specificato.

L'OdV è composto dalla persona del Presidente dell'OdV e da altri due membri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina i membri dell'OdV, assegna all'Organismo un budget di spesa annua, che potrà essere utilizzato dall'OdV, a propria discrezione, nell'esecuzione dei compiti ad esso affidati.

Il Consiglio di Amministrazione riconosce altresì a ciascun componente dell'OdV un compenso annuo nonché copertura assicurativa per responsabilità civile, sia per danni verso la società e terzi, sia per spese legali anche di difesa, con gli stessi massimali di quelli previsti per gli amministratori della società e con esclusione del diritto di rivalsa, a cura e spese della società stessa.

Secondo le prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, le caratteristiche e i requisiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV), oltre alla professionalità, sono: (i) autonomia; (ii) indipendenza; (iii) onorabilità e (iv) continuità d'azione.

A favore dell'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate all'OdV, nel Modello la società ha previsto che:

- le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da alcun organo della società;
- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni, ai documenti della società, compresi quelli disponibili su supporto informatico, ritenuti rilevanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo stesso, previa comunicazione al Presidente;
- la mancata collaborazione, dolosa e reiterata, con l'OdV, tale da esporre la società a rischi rilevanti, costituisce illecito disciplinare;
- le attività svolte dall'OdV in ordine all'adeguatezza del Modello non sono soggette alla valutazione degli organi della società; ciò nonostante rimane in capo al Consiglio di Amministrazione la responsabilità in merito all'adeguatezza e all'efficacia del Modello;
- l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione al fine di svolgere l'attività assegnata, con l'obbligo di procedere ad una tempestiva comunicazione e a successiva regolare rendicontazione delle spese sostenute.

L'OdV, come già citato, deve essere composto da professionisti in possesso di specifiche competenze tecnico professionali adeguate alle funzioni che tale organo è chiamato a svolgere.

In particolare, i componenti esterni devono essere professionisti esperti individuati nell'ambito delle seguenti discipline: organizzazione aziendale, indagine ed ispezione, gestione e valutazione dei rischi, finanza, revisione e gestione contabile, certificazioni e qualità ...e/o nell'ambito legale.

Con riferimento, infine, alla continuità d'azione, l'OdV deve lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello, con necessari poteri di indagine, e curare l'attuazione del Modello, assicurandone l'opportuno aggiornamento.

L'OdV resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio d'Amministrazione che lo ha nominato.

L'OdV è comunque sempre rinnovabile da parte del Consiglio di Amministrazione della società.

La cessazione o la rinuncia dell'incarico di uno o più membri dell'OdV non comporterà la decadenza dell'intero OdV, ma il Consiglio di Amministrazione provvederà con tempestività alla nomina dei nuovi componenti; i nuovi nominati rimarranno in carica sino alla scadenza prevista per gli altri membri dell'OdV.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali, lo stesso potrà avvalersi nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate dal budget, della collaborazione di altre funzioni di direzione della società che di volta in volta si rendessero necessarie, nonché di professionisti esterni.

L'OdV potrà avvalersi dell'ausilio di uno o più segretari selezionati fra il personale interno o fra professionisti esterni alla società preferibilmente senza aggravio di costi per la società o comunque sempre nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate dal budget, con il compito di: convocare l'OdV a richiesta dei soggetti indicati nel presente Regolamento, redigere bozze dei verbali da sottoporre all'approvazione dell'OdV, accogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, affiancare l'OdV in tutte le attività necessarie al miglior espletamento delle sue funzioni.

4.2 Ineleggibilità, decadenza, rinuncia, revoca

Costituiscono cause d'ineleggibilità e/o decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti nel Decreto;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la presenza di una delle circostanze di cui all'articolo 2382 del codice civile in relazione al singolo componente dell'OdV;
- la presenza di situazioni che hanno determinato la perdita dei requisiti di autonomia e indipendenza del singolo componente dell'OdV;
- l'avvio di indagini nei confronti del singolo componente dell'OdV per reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001;
- la sentenza di condanna, anche non definitiva, del singolo componente dell'OdV, per aver commesso uno dei reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001.

Al verificarsi di una di tali ipotesi, il Consiglio di Amministrazione della società potrà disporre in via cautelativa la sospensione dei poteri del membro OdV o la sua sostituzione con la nomina di un componente nuovo. In caso di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione della società potrà disporre la sospensione dei poteri dell'ODV e la nomina di un organismo di vigilanza ad interim.

In caso di rinuncia, morte, sopravvenuta incapacità di un componente dell'Organismo di Vigilanza, gli altri componenti ne daranno tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che provvederà senza indugio alla sostituzione.

Al verificarsi di una delle ipotesi sopra descritte a carico di uno dei componenti dell'OdV, in attesa della sostituzione da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo continuerà ad operare con i restanti due componenti.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base di esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'ODV potrà avvenire solo per giusta causa, previa delibera del

Consiglio di Amministrazione della società sentito eventualmente il parere del Collegio dei Revisori Contabili (ove presenti).

4.3 Funzioni e poteri dell'OdV

L'OdV opera in completa autonomia ed indipendenza, su specifico mandato del Consiglio di Amministrazione e riferendo esclusivamente ad esso in ordine al proprio operato.

All'OdV è affidato il compito di:

- vigilare sulla corretta attuazione del Modello redatto dalla società ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari;
- verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello, con particolare attenzione all'identificazione delle aree "a rischio" reato, e alla idoneità delle procedure adottate alla prevenzione dei reati rilevanti per il D. Lgs. 231/2001;
- promuovere ed assicurare, mediante i propri poteri di vigilanza, un'adeguata diffusione e conoscenza del Modello nei confronti dei destinatari dello stesso;
- verificare lo stato di aggiornamento del Modello, segnalando con tempestività al Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere alle integrazioni e agli aggiornamenti da eseguire a seguito della modificazione della normativa di riferimento e/o della struttura aziendale.

A tal fine l'OdV ha, tra l'altro, il compito di:

- stabilire ed attivare le procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- condurre ricognizioni delle attività aziendali ai fini della "mappatura" aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso ODV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per migliorare il monitoraggio delle attività nelle aree di rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la società al rischio di reato;
- controllare l'effettività, la presenza, la regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dalle procedure operative che entrano a far parte del Modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello e del Codice Etico;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello (adozione clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.).

- in presenza di violazioni del Modello, o di mancato adeguamento, da parte dei destinatari o dei responsabili delle funzioni aziendali competenti, alle prescrizioni indicate dall'OdV, procedere alla segnalazione alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli opportuni provvedimenti. Per problematiche inerenti la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro verrà informato anche il datore di lavoro ex art. TU 81/08.

Le suddette funzioni possono essere svolte anche da singoli componenti dell'OdV, con il dovere di riferire per iscritto sul proprio operato all'Organismo stesso.

In relazione a quanto sopra, sono assegnate all'OdV due linee di reporting: la prima su base continuativa, con la Presidenza; la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della quale predispone un rapporto sull'attività svolta (i controlli e le verifiche specifiche effettuate e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, ecc.), nonché segnala, eventuali innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto sull'attuazione del Modello presso la società; alla notizia di violazione delle norme previste dal Modello, commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa tutti gli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni.

4.4 Conservazione delle informazioni dell'Organismo di Vigilanza e controllo

I verbali delle riunioni dell'OdV, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività di verifica, sono conservati in uno specifico archivio, il cui accesso è consentito ai membri dell'OdV e ad eventuali soggetti interessati, previa autorizzazione dell'OdV stesso.

Lo stesso trattamento di riservatezza si applica ai dati dell'OdV presenti su supporto informatico.

L'accesso a tale documentazione verrà comunque garantito su specifica richiesta delle Autorità Giudiziarie.

4.5 Flussi informativi nei confronti dell'ODV

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di A.I.S.E.L. ai sensi del Decreto 231.

Il modello prevede la presenza di:

- uno o più canali di comunicazione che consentano a tutti i soggetti (quelli indicati nell'art.5 del decreto), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Altresì il modello prevede:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la presenza nel sistema disciplinare adottato di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- il divieto di adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni che nel caso si verifichi può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;
- il principio che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante sia nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Valgono a riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società devono essere inviate all'OdV;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando l'Organismo di Vigilanza o il proprio diretto superiore gerarchico, il quale a sua volta sarà tenuto ad informare l'OdV sempre e comunque in forma scritta (con disposizione dell'Organismo di Vigilanza sono istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di segnalazioni ufficiose e di informazioni);
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV, come previsto dal modello, agirà in modo da garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.
- l'OdV valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni e notizie al soggetto che ha operato la segnalazione, ai responsabili delle funzioni aziendali competenti, e procedendo alle indagini del caso.
- Alla notizia di violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa gli altri amministratori. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni;
- A.I.S.E.L. assicura e garantisce che i membri dell'OdV non potranno essere soggetti a ritorsioni in conseguenza dei compiti assegnati; la medesima protezione viene assegnata ai dipendenti e funzionari della Società che collaborano con l'OdV.

4.6 Gestione

L'OdV per svolgere al meglio i propri compiti dovrà convocarsi periodicamente ed in modo continuativo.

L'OdV potrà convocarsi in forma straordinaria anche su richiesta specifica del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di un suo membro a seguito di particolari urgenze.

Le convocazioni devono avvenire in forma scritta e contenere l'ordine del giorno della riunione stilato in maniera concordata tra i membri dell'OdV o proposto dalla presidenza dell'OdV stesso.

Le convocazioni devono essere inviate via posta elettronica e fax almeno tre giorni prima ai membri dell'OdV salvo preventivo accordo, e per conoscenza sono inviate anche alla presidenza del Consiglio di Amministrazione.

L'attività svolta durante le riunioni dell'OdV viene verbalizzata e approvata entro la successiva riunione.

Tutti i verbali approvati sono conservati presso la sede aziendale unitamente a tutta la documentazione necessaria a dare evidenza oggettiva dell'attività dell'OdV.

I verbali sono visibili a tutti gli organi di controllo e di vigilanza istituzionali e agli organi aziendali sotto indicati oltre a chi ne faccia richiesta in forma scritta preventivamente autorizzata dall'OdV stesso.

Le decisioni all'interno dell'OdV sono prese a maggioranza e quindi trasmesse alle direzioni aziendali e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio d'Amministrazione.

L'OdV deve relazionare periodicamente al Consiglio d'Amministrazione sulla propria attività. Tali relazioni dovranno avere una frequenza almeno annuale e dovranno essere svolte prima della redazione della nota integrativa al bilancio redatta da parte del CdA.

L'OdV presenta la relazione annuale al CdA.

Le relazioni saranno redatte dalla presidenza ed approvate dal OdV quale organo collegiale in una specifica riunione.

Altri report sull'attività dell'OdV possono essere redatti su specifica richiesta del Consiglio d'Amministrazione.

A sua volta l'OdV, in caso ne ravvisi la necessità o l'urgenza, può richiedere di relazionare al Consiglio d'Amministrazione.

V. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1. Formazione ed informativa alle parti interessate

A.I.S.E.L. onlus promuove attraverso momenti di informazione/formazione e supporti informatici la conoscenza del Modello, dei propri regolamenti e protocolli interni e dei loro eventuali aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e a contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, il responsabile della gestione del personale gestisce, in cooperazione con l'OdV, la formazione del personale che, in linea generale, è articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- personale direttivo e funzioni apicali: momento informativo di un'ora, momento formativo specifico, nota informativa interna; pubblicazione del Modello e del codice di comportamento nell'intranet aziendale o sistema equivalente; e-mail di aggiornamento;
- altro personale/appaltatori: momento informativo di un'ora, nota informativa interna; pubblicazione del Modello e del codice di comportamento nell'intranet aziendale o sistema equivalente; e-mail di aggiornamento;
- amministratori: viene consegnato il Modello e un demo informativo/formativo esplicativo sulla sua applicazione;
- fornitori/partner/collaboratori: viene data comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione del Modello organizzativo e del codice di comportamento e che il rispetto degli stessi sarà clausola indispensabile per la continuazione del rapporto;
- soci: saranno informati dell'adozione del Modello e saranno invitati a prenderne visione;
- clienti/utenti: potranno prenderne visione per via informatica; saranno inoltre affisse specifiche segnalazioni negli apposti spazi presso le sedi.

VI. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Principi generali

Poiché l'effettiva applicazione ed incidenza del Modello costituisce un aspetto decisivo per l'efficacia dello stesso, di grande importanza è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio avente ad oggetto la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati e delle procedure interne previste o incorporate dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

L'Organismo di Vigilanza è deputato ad accertare la violazione del Modello o del Codice Etico, e ne informa la Direzione Aziendale e, nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione, proponendo altresì l'applicazione di adeguate sanzioni. Qualora, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, non venga comminata la sanzione, la Direzione Aziendale e/o il Consiglio di Amministrazione ne dovranno dare adeguata motivazione.

La violazione dei principi fissati nel codice di comportamento e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello compromette il rapporto fiduciario tra la società ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partners commerciali e finanziari. Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti di seguito, in modo adeguato e proporzionale.

Gli effetti della violazione del codice e dei protocolli interni di cui al Modello devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con A.I.S.E.L. onlus.

6.2 Personale dipendente

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono da intendersi, altresì, quali illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili ed in particolare del diritto del lavoro.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, cioè alle previsioni di cui ai Contratti Collettivi Nazionali vigenti e applicabili alla società.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

Dipendenti con qualifica non dirigenziale

In caso di violazione accertata del Modello o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello ad opera di uno o più dipendenti della società, l'Organismo di Vigilanza segnala la violazione circostanziandola al responsabile della gestione del personale (o altro soggetto competente), il quale potrà avviare procedimento disciplinare secondo quanto previsto dai CCNL e dal Sistema sanzionatorio.

Decorsi i termini a difesa del collaboratore, l'eventuale provvedimento sarà comminato in maniera tempestiva ed ispirandosi ai criteri di:

- gradualità della sanzione in relazione al grado di pericolosità del comportamento messo in atto;

- proporzionalità fra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

La recidiva costituisce aggravante nel valutare la sanzione.

In particolare, in applicazione dei criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori dipendenti e i provvedimenti disciplinari vigenti nella società e richiamati dai CCNL di riferimento, si prevede che incorre:

- nel provvedimento della “Ammonizione verbale o scritta”: il lavoratore dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte, ecc.) o adotti, nell’espletamento della propria attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dall’azienda sia in forma scritta che verbale;

- nel provvedimento della “Multa”: il lavoratore dipendente che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell’espletamento della propria attività, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della non esecuzione degli ordini impartiti dall’azienda sia in forma scritta che verbale;

- nel provvedimento della “Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione”: il lavoratore dipendente che nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all’interesse della società arrechi danno alla stessa o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell’azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la non esecuzione degli ordini impartiti dall’azienda sia in forma scritta che verbale;

- nel provvedimento del “Licenziamento con preavviso”: il lavoratore dipendente che adotti, nell’espletamento della propria attività, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello o del Codice Etico, anche dopo aver ricevuto ripetute ammonizioni e altre sanzioni previste dal presente Modello, mettendo a rischio il buon nome della società e il corretto operare all’interno di essa;

- nel provvedimento del “Licenziamento senza preavviso”: il lavoratore che adotti, nell’espletamento della propria attività un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una condotta tale da provocare alla azienda grave nocumento morale e/o materiale nonché da costituire atti impicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente in A.I.S.E.L. onlus in relazione:

- all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;

- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;

- alle mansioni del lavoratore;

- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;

- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l’accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla relativa direzione.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’OdV.

Dirigenti

In caso di violazione accertata del codice o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello ad opera di uno o più dirigenti (= responsabili di funzione) della società, l'Organismo di Vigilanza segnala la violazione, circostanziandola, alla Presidenza, la quale potrà chiedere gli opportuni chiarimenti al/ai dirigenti per via scritta entro 7 giorni da quello in cui ne è venuta a conoscenza.

Qualora la gravità della violazione accertata sia tale da mettere in dubbio la prosecuzione stessa del rapporto di lavoro ex art. 2119 c.c. - giusta causa - o ex art. 2118 – giustificato motivo soggettivo – la Presidenza ne dovrà dare tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà a prendere le opportune misure.

In caso di violazione da parte di dirigenti delle procedure interne previste dal presente Modello, o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento.

In ogni caso, le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo.

L'OdV e la Presidenza valuteranno le sanzioni più opportune, ricorrendo a loro insindacabile parere anche ad uno dei provvedimenti previsti per gli altri dipendenti dal regolamento disciplinare interno.

6.3 Misure nei confronti di Amministratori

L'Organismo di Vigilanza dovrà informare tutti gli amministratori della notizia di un'avvenuta violazione commessa da parte di uno o più amministratori. Il Consiglio, di Amministrazione, procedendo anche ad autonomi accertamenti, prenderà gli opportuni provvedimenti.

Nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio a giudizio di amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della società, si procederà alla convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

6.4 Misure nei confronti dei soci

Tenuto conto di quanto previsto nelle parti generale e speciale del modello, in caso di violazione del Modello da parte dei soci della società, l'OdV ne informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa e dallo Statuto Sociale, dal regolamento e dai contratti di servizio.

Tali iniziative potranno essere:

- sanzioni pecuniarie, previste in caso di violazioni non gravi di procedure e protocolli previsti dal Modello, da rapportarsi all'entità della violazione sulla base degli importi complessivi previsti dal contratto di servizio;
- sospensione temporanea dell'affidamento dell'incarico;
- l'esclusione dalla compagine sociale, in caso di commissione di un reato, con modalità previste dalla legge e dallo statuto.

L'esclusione del socio viene deliberata dal CdA, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 dello Statuto; in particolare si sottolinea la facoltà del CdA di adottare tale provvedimento nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento dell'oggetto sociale;

- che non ottemperi alle disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- che senza giustificato motivo si renda moroso, nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società.

6.5 Misure nei confronti di Consulenti, Partners e Fornitori

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori esterni, Agenti, Consulenti e Partners in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal Codice Etico, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, mediante l'attivazione di opportune clausole, la sospensione del rapporto contrattuale e delle attività conseguenti, al fine di prevenire la commissione del reato (ad esempio per le attività che esponano i lavoratori a particolari rischi per la sicurezza), l'applicazione di eventuali penali conseguenti alla sospensione dell'attività, fino a giungere alla risoluzione dei contratti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

L'OdV curerà l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico e nei contratti specifiche clausole contrattuali.

VII. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:

- verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso: tale verifica si svolge attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni/informative periodiche da parte dei destinatari del Modello aventi ad oggetto l'assenza di condotte difformi dalle linee del Modello ed il rispetto delle indicazioni e dei contenuti del Modello;

- verifica delle procedure esistenti: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV.

Sarà inoltre intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, anche con interviste a campione.

A seguito delle verifiche summenzionate, viene stipulato un report da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della società (contestualmente al rapporto annuale predisposto dall'OdV) che evidenzi le criticità emerse e/o riscontrate e suggerisca eventuali azioni correttive.